

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA 4 dicembre 2025, n. 304

Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, art.12 relativa alla costruzione ed all'esercizio di un impianto eolico da realizzarsi nel Comune di Ascoli Satriano (FG), costituito da 5 aerogeneratori per una potenza nominale complessiva prevista pari a 19,25 MWp, rimodulato a 21,3 MWp, nonché delle opere e infrastrutture connesse ricadenti nel Comune di Ascoli Satriano (FG) località San Mercurio (codice di Rintracciabilità gestore di rete: 07019070).

Società proponente: ERP SRL Energie Rinnovabili Pugliesi, C.da Cupa Morte, 42, Ariano Irpino (AV) P.IVA 02533400640.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica ing. Francesco Corvace, su istruttoria del funzionario Arch. Adriano Maldera

PREMESSO CHE,

Nel quadro eurounitario, la disciplina in materia di energia e clima è ispirata ai principi della sostenibilità, della neutralità climatica e dell'efficienza energetica. Si richiamano, in ordine cronologico:

- **Protocollo di Kyoto (1997)**, alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, ratificato dall'Italia con **Legge 1° giugno 2002, n. 120**;
- **Accordo di Parigi (COP 21, 2015)**, ratificato dall'Unione europea il 4 ottobre 2016 e dall'Italia con **Legge 4 novembre 2016, n. 204**;
- **Direttiva (UE) 2018/2001** del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (cosiddetta RED II);
- **Pacchetto "Energia pulita per tutti gli europei" (Clean Energy Package, 2019)**, composto da:
 - **Direttiva (UE) 2019/944** sull'energia elettrica;
 - **Regolamento (UE) 2019/943** sul mercato interno dell'energia elettrica;
 - **Regolamento (UE) 2019/941** sulla preparazione ai rischi;
 - **Regolamento (UE) 2019/942** sull'Agenzia ACER;
- **Pacchetto "Fit for 55" (2021)**, che mira a ridurre del 55% le emissioni entro il 2030 e raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, in coerenza con il **Green Deal europeo**;
- **Regolamento (UE) 2022/2577**, del 22 dicembre 2022, che istituisce un quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;
- **Direttiva (UE) 2023/2413 (RED III)**, del 18 ottobre 2023, che aggiorna la direttiva 2018/2001 rafforzando gli obiettivi vincolanti in materia di FER.

Nel sistema italiano, la disciplina in materia di transizione energetica e semplificazione amministrativa ha avuto progressivo sviluppo attraverso i seguenti interventi:

- **Legge 1° marzo 2002, n. 39**, art. 43 (principi direttivi per il recepimento della direttiva sulle FER);
- **Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387**, che promuove la produzione di energia da fonti rinnovabili e istituisce l'**Autorizzazione Unica (AU)** di cui all'art. 12;
- **Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010**, recante Linee guida per l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;
- **Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28**, di attuazione della direttiva 2009/28/CE, poi integrato dalla successiva direttiva 2018/2001/UE;
- **Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 104**, che introduce l'art. 27-bis nel D.Lgs. 152/2006, istituendo il **Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR)**;
- **Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199**, di attuazione della direttiva (UE) 2018/2001, recante la disciplina organica della promozione delle FER;

- **Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 210**, di attuazione della direttiva (UE) 2019/944 sul mercato interno dell'energia elettrica;
- **Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)**, approvato con decisione ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificato all'Italia il 14 luglio 2021;
- **D.L. 1 marzo 2022, n. 17**, convertito con **Legge 27 aprile 2022, n. 34**, recante Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia e per lo sviluppo delle rinnovabili;
- **D.L. 30 aprile 2022, n. 36**, convertito con **Legge 29 giugno 2022, n. 79** (Decreto PNRR 2);
- **D.L. 17 maggio 2022, n. 50**, convertito con **Legge 15 luglio 2022, n. 91**, recante ulteriori misure di semplificazione in materia energetica;
- **D.L. 24 febbraio 2023, n. 13**, convertito con **Legge 21 aprile 2023, n. 41**, per l'attuazione del PNRR e del Piano Nazionale Complementare;
- **D.L. 9 dicembre 2023, n. 181**, convertito con **Legge 2 febbraio 2024, n. 11**, in materia di sicurezza energetica e promozione delle FER;
- **D.L. 2 marzo 2024, n. 19**, convertito con **Legge 29 aprile 2024, n. 56**, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del PNRR;
- **D.M. 21 giugno 2024**, "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili";
- **D.L. 15 maggio 2024, n. 63**, convertito con **Legge 12 luglio 2024, n. 101**, contenente misure urgenti per imprese agricole e disposizioni sugli impianti fotovoltaici a terra;
- **Decreto Legislativo 25 novembre 2024, n. 190**, recante la "Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili", che introduce semplificazioni sostanziali per i procedimenti autorizzativi FER.

Per ciò che riguarda l'ordinamento normativo della Regione Puglia, si annoverano, in particolare:

- **D.G.R. n. 3029 del 30 dicembre 2010**, di recepimento delle Linee guida nazionali di cui al D.M. 10/09/2010;
- **Regolamento Regionale n. 24 del 30 dicembre 2010**, recante l'individuazione di aree e siti non idonei per specifiche tipologie di impianti FER;
- **L.R. 24 settembre 2012, n. 25**, "Regolazione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";
- **L.R. 7 novembre 2022, n. 28**, "Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica", che disciplina misure di compensazione e riequilibrio ambientale;
- **D.G.R. 19 dicembre 2022, n. 1901**, recante aggiornamento degli oneri economici e dell'atto unilaterale d'obbligo in capo ai proponenti FER;
- **D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997**, "Atto di indirizzo per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia";
- **D.G.R. 26 settembre 2024, n. 1295**, "Valutazione di Impatto di Genere –Approvazione indirizzi metodologico-operativi";
- **D.G.R. 7 luglio 2025, n. 933**, "Linee guida per la disciplina del procedimento di Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio di impianti FER".

ATTESO CHE:

- **il D.Lgs. 387/2003**, art. 12, individua gli impianti alimentati da fonti rinnovabili come opere di pubblica utilità, indifferibili e urgenti, soggette ad Autorizzazione Unica rilasciata dalla Regione;
- **l'Autorizzazione Unica** è rilasciata mediante un procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, ai sensi della **Legge 7 agosto 1990, n. 241**, e in particolare degli **artt. 14 e ss. sulla Conferenza di Servizi**;
- **il D.Lgs. 104/2017**, art. 27-bis, ha istituito il **Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR)**, integrando le autorizzazioni necessarie per progetti sottoposti a VIA regionale;
- il quadro nazionale e regionale in materia di transizione energetica è oggi completato dal **D.Lgs. 190/2024**, che semplifica i regimi amministrativi relativi alla produzione di energia da FER;

- il **D.Lgs. 387/2003** continua ad applicarsi *ratione temporis* al procedimento de quo.

La Regione Puglia, con le successive deliberazioni (2022–2025), ha aggiornato la propria disciplina amministrativa e programmatica in coerenza con gli obiettivi europei e nazionali di decarbonizzazione e sicurezza energetica.

RILEVATO CHE:

- Con nota n. A00_089_14479 del 12/11/2010, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali (già Servizio Ecologia) in data 16/11/2010, la ERP S.r.l. Energie Rinnovabili Pugliesi (di seguito Proponente) presentava formale istanza di Valutazione di Impatto Ambientale relativo al parco eolico da realizzare nel Comune di Ascoli Satriano (FG), integrata successivamente con nota acquisita al prot.n. AOO_089_15219 del 30/11/2019;
- Con nota prot. n. 1912 del 08/03/2022, la società proponente trasmetteva a questa Sezione istanza telematica di Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs n.387/2003 per la costruzione e l'esercizio di un impianto eolico da realizzarsi nel Comune di Ascoli Satriano (FG) di potenza nominale prevista pari a 19,25 MWp, rimodulato a 21,3 MWp, nonché delle opere e infrastrutture connesse ricadenti nel Comune di Ascoli Satriano (FG) località San Mercurio.
- Con nota prot. n. 1928 del 29/01/2023, la scrivente Sezione, avendo provveduto a effettuare la verifica di completezza formale della documentazione caricata da codesto proponente sul portale Sistema Puglia, come riportato al punto 2.2. della DGR 3029/2010, in esito a tale disamina, avendo riscontrato la presenza di anomalie formali nonché la carenza di documentazione, trasmetteva la richiesta di integrazioni come specificato in suddetta nota prot. n. 1928 del 29/01/2023.
- La società riscontrava la nota prot. n. 1928 del 29/01/2023, comunicando l'avvenuta integrazione documentale sul portale Sistema Puglia con nota prot. n. 3891 del 28/02/2023.
- Con nota prot. n. 0358821/2024, acquisita da questa Sezione in data 12/07/2024, la società chiedeva alla Sezione scrivente: *“La convocazione della conferenza di servizi per il procedimento di autorizzazione unica ai sensi del D.Lgs.387/2003”* e trasmetteva la documentazione di aggiornamento del progetto a seguito della D.D. n. 104/2024 e della nota prot. n. 0148087/2024 del 22/03/2024 del Servizio VIA – Vinca della Regione Puglia, trasmettendo un collegamento per lo scaricamento digitale di suddetta documentazione. Questa Sezione, in riscontro alla pec di cui al prot. n. 0358821/2024, in data 17/07/2024 chiedeva alla società il re-inoltro di detto collegamento.
- Con nota prot n. 0364422/2024 del 17/07/2024, la società provvedeva.
- Con nota prot. n. 0380347/2024 del 25/07/2024, la società inviava la determinazione del dirigente servizio Via/Vinca 15 marzo 2024, n. 104, ID VIA 127 - D.lgs. 152/2006 e ss. mm. ii. e L.R. 26/2001 in cui l'Autorità Competente dichiarava ***“Di esprimere ai sensi del D.lgs. n. 152/2006, giudizio positivo di compatibilità ambientale relativo al parco eolico costituito da n. 5 aerogeneratori, per una potenza complessiva di 19,25 MW proposto dalla società Energie Rinnovabili Pugliesi S.r.l., in conformità al parere reso dalla Commissione regionale per la VIA nella seduta del 07/03/2024, prot. n. 122877 del 08/03/2024, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante”***.
- In suddetta nota prot. n. 0380347/2024 del 25/07/2024, la società proponente allegava inoltre la nota prot. n. 0148087/2024 del 22/03/2024 della Regione Puglia - Sezione Autorizzazioni Ambientali Servizio Via e Vinca, in cui si accordava alla società la sostituzione dell'aerogeneratore *“Enercon E-138 da 3,50 MW”* che risulta fuori produzione, con l'aerogeneratore *“Enercon modello “E-138 da 4,26 MW”*, attualmente in produzione, *“avendo caratteristiche identiche a quelle dell'aerogeneratore già valutato positivamente sotto il profilo ambientale, e che la sostituzione di quest'ultimo con il modello in produzione possa considerarsi quale modifica non sostanziale sotto il profilo ambientale, potendo escludere ricadute negative e significative sulle matrici ambientali, nella Determinazione Dirigenziale n. 104 del 15/03/2024 il modello di aerogeneratore da installare è da intendersi il modello “Enercon E-138 da 4,26 MW, avente caratteristiche tecniche come da scheda tecnica allegata alla presente.”*
- Con nota prot. n. 0400244/2024 del 06/08/2024, la scrivente Sezione comunicava l'avvio formale

del procedimento e convocava per il giorno 09/09/2024 la prima riunione di Conferenza di Servizi in modalità videoconferenza.

- Il giorno 09/09/2024 alle ore 10:30, in modalità videoconferenza, si teneva la prima riunione di Conferenza di Servizi per l'esame del progetto di cui trattasi a seguito della quale veniva trasmesso il verbale con nota del 21/10/2024 prot. n. 0514134/2024. Nel corso dei lavori, la Sezione scrivente chiedeva alla Società di completare il caricamento delle integrazioni già richieste con nota prot. n. 0400244/2024 del 06/08/2024. In merito all'autorizzazione Paesaggistica, si chiedeva alla società proponente di presentare istanza di compatibilità alla Regione Puglia - Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana, Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, nonché di voler fornire evidenza della presentazione di tale istanza.
- Con nota prot. n. 0470355/2024 del 27/09/2024, la società proponente asseverava la non interferenza delle condutture elettriche e tubazioni metalliche sotterrate come da progetto, con le reti di comunicazione esistenti. Alla suddetta dichiarazione venivano allegate la relazione tecnica, ulteriori tavole di progetto (inquadramento su Ortofoto, su IGM e su Catastale) nonché l'Atto di Sottomissione con il quale la società si obbligava a mantenere in buono stato le opere di protezione delle componenti meccaniche ed elettriche.
- Con nota prot. n. 0512198/2024 del 19/10/2024, la società trasmetteva, in riscontro alla richiesta della scrivente espressa durante la Conferenza di Servizi del 09/09/2024, istanza di Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell'Art. 146 del D.lgs. 42/2004 e ai sensi dell'Art. 90 delle NTA del PPTR. La suddetta istanza veniva corredata di ulteriori tavole di progetto e dell'asseverazione dell'importo totale del progetto da parte dell'Ing. Micolucci.
- Con nota prot. n. 0538285/2024 del 03/11/2024, il proponente riscontrava il parere non favorevole del Demanio Armentizio (rif. prot n. 0435695/2024 del 10/11/2024).
- Con nota prot. n. 0572005/2024 del 20/11/2024, questa Sezione convocava per il giorno 12/12/2024 alle ore 11.00 la seconda riunione di Conferenza di Servizi in modalità videoconferenza.
- Con nota prot. n. 0593084/2024 dell'1/12/2024, acquisita in data 02/12/2024, la società trasmetteva la documentazione relativa alla connessione elettrica, richiesta dalla Sezione Scrivente con la nota prot. n. 0572005/2024 del 20/11/2024.
- Con nota prot. n. 0036649/2025 del 23/01/2025, la scrivente Sezione trasmetteva il Verbale della Conferenza di servizi del giorno 12/12/2024, e contestualmente convocava per il giorno 20/02/2025 la successiva riunione di Conferenza di Servizi in modalità videoconferenza, assegnando alla società proponente un termine non superiore a 20 giorni, decorrenti dalla data della succitata nota prot. n. 0036649/2025 del 23/01/2025, per aggiornare e caricare sul portale telematico "Sistema Puglia", il layout del progetto in conformità alle prescrizioni suggerite, rispettivamente da:
 - **ARPA Puglia** nel parere prot. n. 0065806/2024 del 06/09/2024 acquisito nella seduta (Conferenza di Servizi, in breve "CdS") del 09/09/2024, riportante un parere positivo al progetto ad eccezione dell'aerogeneratore Gn16;
 - **Regione Puglia** - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica, nel parere positivo acquisito al prot. n. 0618161/2024 del 12/12/2024 allegato al verbale CdS del 12/12/2024.
- Con nota prot. n. 0077380/2025 del 12/02/2025, la società proponente trasmetteva la seguente documentazione in riscontro alla nota di ARPA Puglia prot. n. 0065806 del 06/09/2024:
 - Lettera di trasmissione – Riscontro alla nota ARPA Puglia prot. n. 0065806 del 06/09/2024;
 - ERP-AMB-REL-069_01 - Gittata massima Torre GN16;
 - Shape files (file di disegno vettoriale) dell'aerogeneratore GN16.
- Con nota prot. n. 0083857/2025 del 17/02/2025, la società proponente trasmetteva la richiesta di convenzione inviata al Comune di Ascoli Satriano con nota prot. n. 11577 del 16/09/2024.
- Con nota prot. n. 0083861/2025 del 17/02/2025, la società proponente trasmetteva la documentazione progettuale relativa alla variazione di layout dell'impianto in epigrafe, necessaria per ottemperare alle prescrizioni proposte da ARPA Puglia (rif. parere prot. n. 0065806 del 06/09/2024) e dalla Sezione

regionale Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica (rif. parere prot. n. 0618161/2024 del 12/12/2024), consistente nei seguenti elaborati:

- Lettera di trasmissione documentazione - Istanza di Valutazione Preliminare (art.6 co. 9 del D.lgs. 152/2006 ss.mm.ii.);
 - Istanza di valutazione preliminare (art.6 co. 9 del D.lgs. 152/2006 ss.mm.ii.);
 - ERP-GEN-REL-069_07-Lista di controllo per la valutazione preliminare (art. 6, comma 9, D.Lgs. 152/2006);
 - ERP-CIV-REL-066_07-Relazione tecnica delle modifiche proposte;
 - ERP-CIV-TAV-067_07-Tavola di confronto su IGM tra progetto originario con VIA favorevole e variante proposta;
 - ERP-AMB-TAV-068_07-Tavola di confronto su PPTR tra progetto originario con VIA favorevole e variante proposta;
 - Attestazione del tecnico Abilitato;
 - D.D. n. 104 del 15/03/2024;
 - Nota Regione Puglia n. 0148087/2024 del 22/03/2024;
 - Shape files del progetto rimodulato.
- Nella documentazione su elencata, la società dava evidenza della previa presentazione al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana, Sezione Autorizzazioni Ambientali, Servizio Via e Vinca della Regione Puglia della *“Proposta di miglioramento del layout impianto consistente nello spostamento di 2 aerogeneratori*, quale documentazione solidale alla Lista Di Controllo per la Valutazione Preliminare (Art. 6, comma 9, D.Lgs. 152/2006), in cui la società aveva rappresentato sinteticamente le variazioni da apportare al progetto riportando brevemente considerazioni in ordine alle stesse, come di seguito riportato:
 - *“il riposizionamento dell’aerogeneratore Gn6 determinerà un aumento della distanza di quest’ultimo dall’Autostrada, garantendo una maggiore sicurezza in caso di rottura accidentale delle pale o ribaltamento della torre.*
 - *le variazioni al tracciato del cavidotto interrato MT e della viabilità di servizio determinate dal riposizionamento dell’aerogeneratore GN6, escluderanno l’interferenza di questi ultimi con l’uliveto esistente;*
 - *le variazioni al tracciato del cavidotto interrato MT e della viabilità di servizio determinate dal riposizionamento dell’aerogeneratore Gn5, ridurranno le interferenze con il reticolo idrografico;*
 - *la modifica del tracciato del cavidotto di collegamento tra gli aerogeneratori Gn5 e Gn6, nonché le modifiche della viabilità di collegamento tra i medesimi, seppur subiranno un aumento della loro lunghezza, elimineranno le interferenze con l’UCP “Versanti” perimetrati dal PPTR.”*
 - Con nota prot. n. 0088470/2025 del 18/02/2025, la Sezione Autorizzazioni Ambientali del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana della Regione Puglia emetteva la Determinazione Dirigenziale n. 00064 del 18/02/2025 in cui determinava:
 - ***“di ritenere, la modifica al layout di progetto mediante riposizionamento degli aerogeneratori Gn5 e Gn6 proposta dalla Società ERP – Energie rinnovabili Pugliesi S.r.l., così come descritta nella documentazione acquisita agli atti del procedimento ex art. 6, comma 9 del D.lgs. n. 152/2006, tra cui la “Lista di controllo” (quest’ultima allegata alla presente Determinazione per farne parte integrante), sulla scorta dell’istruttoria tecnica condotta dal Servizio VIA e VInCA della Regione Puglia, non sostanziali ai fini VIA, potendo escludere potenziali impatti negativi e significativi sulle matrici ambientali, atteso che la stessa si configura come adeguamento tecnico finalizzato a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dell’impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di che trattasi;***
 - ***di non assoggettare la modifica dell’aerogeneratore per la realizzazione dell’impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica sito nel Comune di Toritto Appula (BA) proposto dalla Società ERP S.r.l., in esito alla procedura ex art. 6, comma 9 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii., ad alcuna procedura di valutazione ambientale (Verifica di Assoggettabilità a VIA e/o VIA), di cui alla Parte Seconda del D.lgs. n. 152/2206 e ss. mm. ii.,***

- **di subordinare** l'efficacia del presente provvedimento al rispetto delle indicazioni/informazioni/specifiche progettuali contenute nella documentazione acquisita agli atti del procedimento di che trattasi".
- Nella stessa nota si specificava che il provvedimento:
 - "è condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri Enti pubblici a ciò preposti;
 - fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in tema di patrimonio culturale e paesaggistico;
 - fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi necessari per la realizzazione degli interventi a farsi;
 - fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative ai successivi livelli di progettazione eventualmente introdotte dagli Enti competenti al rilascio di pareri e/o autorizzazioni per norma previsti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso dichiarate compatibili dall'ente deputato al rilascio del titolo abilitativo finale;
 - fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori prescrizioni relative alla fase di esercizio introdotte dagli Enti competenti al rilascio di atti autorizzativi, comunque denominati, per norma previsti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso dichiarate compatibili dall'ente deputato al rilascio del titolo autorizzativo".
- Con nota prot. n. 0089467/2025 del 19/02/2025, il Servizio VIA e VInCA, Sezione Autorizzazioni Ambientali, Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana della Regione Puglia, trasmetteva l'Errata Corrigere in merito alla Determinazione Dirigenziale n. 00064 del 18/02/2025 trasmessa con nota prot. n. 0088470/2025 del 18/02/2025, in cui si legge:
- "Con Determinazione Dirigenziale del 18/02/2025, n. 64, rilasciata alla società ERP – Energie Rinnovabili Pugliesi S.r.l. in esito alla procedura ex art. 6, comma 9 del D.lgs. n. 152/2006, il Dirigente del Servizio VIA e VInCA ha valutato non sostanziali ai fini VIA le modifiche progettuali proposte dalla medesima Società, escludendole da qualsiasi procedura di valutazione ambientale.
- Dalla lettura della DD n. 64/2025, si rileva al secondo punto del dispositivo, un refuso per mero errore materiale quale [...] ...la modifica dell'aerogeneratore per la realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica sito nel Comune di Toritto Appula (BA) [...].
- Il secondo punto del dispositivo, pertanto, viene riformulato e deve intendersi nei termini che seguono:
 - **di non assoggettare** la modifica progettuale al layout dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica da realizzare nel comune di Ascoli Satriano, proposta dalla Società ERP S.r.l., in esito alla procedura ex art. 6, comma 9 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii., **ad alcuna procedura di valutazione ambientale** (Verifica di Assoggettabilità a VIA e/o VIA), di cui alla Parte Seconda del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii".
- Con nota acquisita al prot. n. 0098919/2025 del 24/02/2025, la società proponente inviava il parere favorevole del Comune di Ascoli Satriano (FG), precedentemente trasmesso dal Comune suddetto al prot. n. 0611143/2024 del 09/12/2024, nel quale l'ente dichiara l'insussistenza di interferenze dell'impianto in oggetto con altri impianti e con attività estrattive nelle zone limitrofe.
- Con nota acquisita al prot. n. 0002756 del 11/03/2025, lo stesso parere sopra menzionato, perveniva direttamente dall'ente.
- Con nota prot. n. 0134428/2025 del 13/03/2025, la società proponente inviava la richiesta di attestazione del vincolo demaniale di uso civico e gli Shape files del progetto in essere.
- Con nota prot. n. ASPI/RM/2025/0006181/EU del 21/03/2025, Autostrade per l'Italia inviava un parere di massima favorevole all'interferenza in essa esaminata, condizionato al recepimento delle seguenti prescrizioni:
 - "1) La gittata massima degli aerogeneratori Gn12 e Gn16, intesa come distanza di sicurezza in caso di rottura accidentale degli elementi rotanti degli aerogeneratori, non dovrà sovrapporsi con la fascia di rispetto autostradale, determinata a partire dal confine di proprietà autostradale

(art. 3, c. 1, punti 10 e 22 del D.lgs. n. 285 del 30/04/1992).

- Al riguardo si precisa che il vincolo della fascia di rispetto non deve essere inteso solo in senso restrittivo come divieto di edificazione al solo scopo di prevenire l'esistenza di ostacoli materiali emergenti dal suolo. Detto vincolo è correlato anche ad una più ampia esigenza di assicurare la tutela della sicurezza della fascia di rispetto in quanto utilizzabile all'occorrenza dal concessionario per l'esecuzione dei lavori, per ampliamenti del nastro stradale, per l'impianto dei cantieri, per il deposito dei materiali, per la realizzazione di opere accessorie.
- 2) Tutte le cabine previste in progetto dovranno essere realizzate esternamente alla fascia di rispetto autostradale dimensionata come sopra precisato.
- 3) In attuazione degli artt. 25, 26, 27, 28 del D.lgs. n. 285/92, per gli attraversamenti in esame dovrà essere perfezionato apposito atto convenzionale a titolo oneroso, subordinato all'approvazione del Concedente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
- L'apposita istanza, da inoltrare mediante Portale EAC autostrade, andrà completata degli allegati progettuali in fase definitiva/esecutiva aggiornati sulla base di quanto prescritto, come anche dei particolari relativi a metodologie di esecuzione lavori e tempistiche.
- 4) Dovrà essere allegato al succitato atto convenzionale per la necessaria autorizzazione un adeguato approfondimento progettuale corredato di specifici elaborati (planimetrie, profili, sezioni, inquadramento catastale e particolari in scala adeguata) che riportino la distanza in retto dalla proprietà autostradale di tutte le opere previste in attraversamento ed in fascia di rispetto, e che forniscano in maniera esaustiva contezza delle modalità tecniche che si intendono adottare nell'attraversamento dell'infrastruttura autostradale.
- 5) Le tubazioni per la connessione dovranno essere posate ad una profondità non inferiore a 3 m dal piano viabile autostradale e ad una profondità non inferiore a 1,50 m dal fondo del fosso di guardia autostradale, misurata a partire dall'estradosso del tubo di protezione.
- 6) I fori di ingresso e di uscita della T.O.C. prevista per gli attraversamenti autostradali, ed i relativi pozzetti di ispezione, dovranno essere posti ad una distanza non inferiore a 15 m dal limite di proprietà autostradale.
- 7) Si ritiene utile precisare che il nulla osta della Scrivente è finalizzato esclusivamente alla posa dei cavi inseriti nel progetto in esame. Per la posa di ulteriori cavi in Fibra Ottica o elettrici, non finalizzati alla funzionalità del sottoservizio in argomento, dovrà essere inoltrata apposita istanza.
- 8) In merito al Piano Particellare di Esproprio, si evidenzia che le aree appartenenti all'infrastruttura autostradale sono patrimonio demaniale indisponibile dello Stato e non sono passibili di servitù ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 327/ 2001; il loro utilizzo dovrà essere regolamentato attraverso l'atto convenzionale suddetto.
- 9) Per tutte le opere autorizzate in fascia di rispetto autostradale la Società proponente si dovrà impegnare mediante apposito atto a ripristinare a proprie cure e spese il precedente stato dei luoghi qualora la fascia di rispetto sia interessata da esigenze autostradali.
- 10) Nella realizzazione delle opere in progetto dovrà essere garantito il puntuale rispetto di tutta la legislazione vigente in materia di infrastrutture autostradali e relative zone vincolate (D.lgs. n.285 del 30.04.92, D.P.R. n. 495 del 16.12.92, Circolari ANAS n. 109707-P del 29.07.10 e n. 86754-P del 16.06.11).
- In conclusione, si rappresenta che il presente parere non costituisce nulla osta all'avvio dei lavori per le opere interferenti con l'infrastruttura autostradale, che potranno essere avviati solo a seguito dell'approvazione dell'atto summenzionato da parte del Concedente MIT – UIT Roma.
- Si ricorda, infine, che l'uso/attraversamento della proprietà autostradale, resta comunque condizionato alla prescrizione che i lavori non comportino in nessun caso interruzione e/o rallentamento al traffico autostradale".
- Con nota prot. n. 0182728/2025 del 08/04/2025, la Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture, Servizio Autorità Idraulica della Regione Puglia trasmetteva il proprio contributo in cui sottolineava "la

necessità di un coinvolgimento nel procedimento in parola del competente Ufficio della Provincia di Foggia - Servizio edilizia sismica e approvvigionamento idrico, quale Ente preposto alle attività di polizia idraulica”.

- Con nota prot. n. 0185617/2025 del 08/04/2025 la scrivente Sezione trasmetteva il verbale della CdS del 20/02/2025 in cui precisava che: *“attese le modifiche progettuali intercorse nonché gli adempimenti ancora necessari di cui al verbale, la Conferenza resta aperta ai contributi degli enti per 15 giorni a far data dalla presente comunicazione”.*
- Questa Sezione, con nota prot. n. 244339 del 09/05/2025, invitava il Servizio Edilizia Sismica e Approvvigionamento Idrico della Provincia di Foggia, a voler fornire il proprio contributo istruttorio richiesto dalla Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture, Servizio Autorità Idraulica della Regione Puglia con nota prot. n. 0182728/2025 del 08/04/2025.
- Con nota prot. n. 0259096/2025 del 15/05/2025, la società proponente trasmetteva il Piano Particellare di Esproprio aggiornato e comunicava di averlo caricato anche sul portale telematico “Sistema Puglia”.
- Con nota prot. n. 0030059/2025 del 29/05/2025, il Servizio Edilizia Sismica e Approvvigionamento Idrico della Provincia di Foggia trasmetteva il Nullaosta idraulico richiesto dalla Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture, Servizio Autorità Idraulica della Regione Puglia con nota prot. n. 0182728/2025 del 08/04/2025.
- Questa Sezione regionale giusto verbale di Conferenza di Servizi del 20/02/2025 rilevava che:
 - *“Si resta tuttavia in attesa da parte del Comune di Ascoli Satriano (FG) della formalizzazione delle proposte di misure di compensazione, avendo a mente che il territorio può beneficiare della misura di compensazione massima prevista dal DM 10/09/2010, in considerazione dell’elevata concentrazione territoriale di impianti a fonti rinnovabili nell’area vasta”;*
- In merito all’autorizzazione Paesaggistica, la Sezione scrivente prende atto del parere pervenuto dal Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana, Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia, prot. n. 0617797/2025 del 12/12/2024, che risulta di segno prevalentemente positivo e riporta le seguenti prescrizioni:
 - *“Al fine di garantire un miglior inserimento dell’intervento nel contesto territoriale, si prescrive di individuare un percorso alternativo della viabilità d’accesso alle WTG5 e WTG6, non interferente con l’UCP “Versanti”.*
 - *Considerato che il compendio immobiliare dove è ubicata la S.E. TERNA ha di fatto trasformato irreversibilmente le aree gravate da USI CIVICI, procrastinando la finalità di tutela degli stessi che all’art. n. 77, comma 1 let. c, recita: “salvaguardare le zone di proprietà collettiva di uso civico al fine preminente di rispettarne l’integrità, la destinazione primaria e conservarne le attività silvo-pastorali;”, si ritiene che gli ulteriori interventi possano essere eseguiti conseguendo preventivamente l’affrancazione/alienazione ai sensi dell’art.10.04/bis co 2 p.to C.1.3.1 lett. b) delle NTA del PUG/adeq.”.*
 - *Con riguardo all’interferenza con l’UCP “Paesaggi rurali”, valgono le stesse considerazioni fatte per l’interferenza con l’UCP “Usi Civici”; ai fini della mitigazione dell’intervento deve prevista una fascia arborata con essenze arbustive autoctone tipiche delle compagini boscate esistenti di almeno 20,00 m intorno al perimetro dell’intero compendio infrastrutturale formato dalla nuova Sottostazione Elettrica Utente e della SE Terna esistente e dell’ampliamento previsto.*
- Questa Sezione, con nota prot. n. 294189 del 03/06/2025, invitava il Servizio Gestione Opere Pubbliche della Regione Puglia, a voler fornire il proprio contributo istruttorio al fine di provvedere alle incombenze inerenti la “Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità” ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. n. 327/2001 e ss. mm. ii., dell’art. 10 L.R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell’art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod. testi vigenti.
- Con nota prot. n. 0317271 del 12/06/2025, la Sezione Lavori Pubblici, Servizio Gestione Opere Pubbliche della Regione Puglia, riscontrava la nota prot. n. 294189/2025 del 03/06/2025, richiamando

e allegando la circolare prot. AOO_064-20742 del 16/11/2023, nello specifico il paragrafo n.2 "Indirizzi tecnici per la predisposizione della documentazione espropriativa e iter procedurale".

- Questa Sezione provvedeva a trasmettere propria nota di "Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alla ditta catastale in indirizzo proprietaria dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità" via raccomandate A/R prott. nn. 0306997, 0307008, 0307020, 0307032, 0307041, 0307052 e con pec prott. nn. 0306488, 0306511, 0306528, 0306612, 0306650, 0306665, 0306682, 0306711, 0306734, 0306751, 0306767, 0306781, 0306807, 0306823, 0306832, 0306847, 0306862, 0306876, 0306897, 0306920, 0306938, 0306954 del 09/06/2025.
- Alla luce di quanto su riportato, fatta salva la possibilità di *"formulare osservazioni al Responsabile del Procedimento, nel termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione o dalla pubblicazione dell'avviso"* di esproprio ai sensi dell'art 16, comma 10 del DPR n. 327/2001, la scrivente Sezione ha raccolto tutte le osservazioni pervenute in merito agli avvisi di cui alle succitate note e le ha trasmesse al Proponente nelle date 17/06/2025 e 18/06/2025 e ne ha raccolto i riscontri come specificato di seguito:
- Con nota prot. n. 0349111/2025 del 25/06/2025, una Agenzia per il Servizio di Pubblica Utilità comunicava, in primo luogo, di aver ricevuto in data 28/01/2025, da parte della società Edison S.p.A., copia dell'Autorizzazione Unica relativa al proprio impianto, ubicato in prossimità dell'impianto della società ERP S.r.l., senza tuttavia risultare interferenze tra le due infrastrutture. In secondo luogo, la medesima Agenzia richiedeva l'aggiornamento dell'indennità di servitù di sorvolo gravante sul foglio 81, particelle 63, 57 e 59, proponendo l'adeguamento del relativo corrispettivo. La società proponente, con nota prot. n. 0364157/2025 del 01/07/2025, comunicava formale accettazione della richiesta di adeguamento dell'indennità. Successivamente, con nota prot. n. 0429661/2025 del 29/07/2025 attestava che *"il progetto presentato dalla scrivente società non interferisce in alcun modo con quello proposto dalla società Edison Rinnovabili S.p.A., e in particolare con la turbina eolica WTG GN6. L'area interessata dalla servitù di sorvolo, che coinvolge la particella n. 57 del Foglio 81 del Comune di Ascoli Satriano, si trova infatti a circa 550 metri di distanza dalle aree oggetto del progetto Edison Rinnovabili, come evidenziato nello stralcio catastale riportato di seguito"*.
- Con nota protocollata il 30/06/2025, il tecnico incaricato dai proprietari di un'area interessata presentava richiesta di aggiornamento dell'indennità relativa a una particella catastale del foglio 89, comprensiva anche delle indennità per occupazione d'urgenza e occupazione temporanea. La società proponente, con successiva comunicazione del 18/07/2025, trasmetteva l'accordo sottoscritto dalle parti, manifestando la disponibilità a definire un'intesa bonaria tenendo conto della richiesta ricevuta.
- Con nota protocollata il 03/07/2025, uno dei proprietari interessati dalla servitù aerea insistente su particelle del foglio 80 manifestava il proprio dissenso rispetto al valore economico stimato, dichiarando comunque disponibilità a proseguire nella trattativa per un accordo equo. La società proponente, con comunicazione del 18/07/2025, riferiva che, a seguito di interlocuzioni con il proprietario, si sta addivenendo a un accordo bonario che tenga conto delle osservazioni presentate.
- Con nota protocollata il 07/07/2025, un ulteriore proprietario interessato dalla servitù aerea su altra particella del foglio 80 esprimeva osservazioni analoghe, contestando la stima economica proposta e confermando disponibilità a una trattativa equitativa. Anche per tale caso, la società proponente, con nota del 18/07/2025, comunicava l'avanzamento di un confronto finalizzato al raggiungimento di un accordo bonario.
- Con nota protocollata il 28/07/2025, un proprietario trasmetteva osservazioni inerenti il procedimento di approvazione del progetto definitivo, fornendo elementi utili alla determinazione dell'indennità provvisoria. In particolare, richiamava un precedente atto privato di natura immobiliare, relativo a un'area destinata ad infrastrutture analoghe a quelle previste dal progetto, chiedendo che tale riferimento sia considerato ai fini istruttori. Era inoltre segnalato che l'area oggetto di avviso sarebbe stata già oggetto di impegno contrattuale per la realizzazione di un impianto da fonte rinnovabile. In merito a tali osservazioni, la società proponente, con nota protocollata il 01/09/2025, precisava che l'operazione richiamata non era comparabile con la servitù prevista dal progetto, trattandosi di

fattispecie giuridiche e tecniche differenti disciplinate dalla normativa in materia di espropriazione.

- Questa amministrazione regionale, nella persona del Responsabile del procedimento A.U., alla luce di quanto sin qui esposto, con nota Prot.N.0501318/2025 del 17/09/2025 riteneva di poter **concludere favorevolmente la fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D. Lgs. n. 387/2003**, con tutte le prescrizioni e a ogni altra indicazione e condizione fornita con i pareri in atti.

Preso atto delle note e pareri acquisiti ed espressi in Conferenza di Servizi e di seguito riportati in stralcio:

- **Regione Puglia, Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana, Sezione Autorizzazioni Ambientali**. Notifica della Determinazione Dirigenziale n. 104 del 15/03/2024, ID VIA n. 127, recante il giudizio positivo di compatibilità ambientale relativo "al parco eolico costituito da n. 5 aerogeneratori, per una potenza complessiva di 19,25 MW proposto dalla società Energie Rinnovabili Pugliesi S.r.l., in conformità al parere reso dalla Commissione regionale per la VIA nella seduta del 07.03.2024, prot. n. 122877 del 08.03.2024".
- **Regione Puglia, Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana, Sezione Autorizzazioni Ambientali, Servizio VIA e VINCA** prot. n. 0148087/2024 del 22/03/2024. Comunicazione alla società proponente in merito alla sostituzione del tipo di aerogeneratore da installare nel parco eolico. Nello specifico comunica che: *"[...] codesta Società ha comunicato che il modello dell'aerogeneratore oggetto di valutazione di impatto ambientale, conclusasi con la DD n. 104/2024, risulta essere fuori produzione e che intende sostituirlo con l'aerogeneratore del tipo "Enercon E-138" avente le stesse caratteristiche tecniche dell'aerogeneratore in progetto, come da scheda tecnica allegata, con esclusione della potenza nominale pari a 4,26 MW. Considerato che l'aerogeneratore in produzione della Enercon modello "E-138 da 4,26 MW", in sostituzione dell'aerogeneratore "Enercon E-138 da 3,50 MW" ha un'altezza al mozzo pari 111 m, un diametro pari a 138 m ed un livello di potenza acustica pari a 106 dB(A), caratteristiche identiche a quelle dell'aerogeneratore già valutato positivamente sotto il profilo ambientale, e che la sostituzione di quest'ultimo con il modello in produzione possa considerarsi quale modifica non sostanziale sotto il profilo ambientale, potendo escludere ricadute negative e significative sulle matrici ambientali, nella Determinazione Dirigenziale n. 104 del 15.03.2024 il modello di aerogeneratore da installare è da intendersi il modello "Enercon E-138 da 4,26 MW, avente caratteristiche tecniche come da scheda tecnica allegata alla presente".*
- **SNAM**, prot. n. EAM86650/221 del 12/08/2024 acquisito al prot. n. 0411467/2024 in data 19/08/2024. *"[...] sulla base della documentazione progettuale da Voi inoltrata, è emerso che le opere ed i lavori di che trattasi NON interferiscono con impianti di proprietà della scrivente Società."*
- **Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Div. XII - Ispettorato Territoriale Puglia Basilicata E Molise**, prot. n. 0062010 del 12/08/2024 acquisito al prot. n. 0411449/2024 del 19/08/2024. Richiesta di *"dichiarazione asseverata, dei soggetti interessati, da cui risulti la presenza o l'assenza di interferenze, in ordine alla costruzione, modifica o spostamento delle condutture di energia elettrica o delle tubazioni metalliche sotterrate a qualunque uso destinate"*. La società proponente, con nota prot. n. 470355/2024 del 27/09/2024, riscontra la nota dichiarando la NON interferenza del progetto con le reti di comunicazione elettronica esistenti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 56, comma 1 e 2, D.lgs. 01.08.2003 n. 259 e ss.mm.ii..
- **Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Foggia**, prot. n. 0012742 del 16/08/2024 acquisito in pari data al prot. n. 0411435/2024. *"[...] si rappresenta che per tale tipologia di procedimento rileva l'istruttoria, ex art. 3DPR 151/2011, laddove i progetti di che trattasi ricomprendano attività individuate nell'elenco allegato al citato disposto legislativo. Per la compiuta attivazione occorrerà avviare il richiamato procedimento unicamente per attività in categ. "B" e "C" mentre per le restanti, ricadenti in categ. "A", non necessita la preventiva acquisizione del parere di conformità sul progetto, da parte di questo Comando, ritenendosi l'adempimento assolto con la presentazione della SCIA ai fini antincendi"*. In riferimento al parere sopra citato, si prende atto che, con nota prot. n. 0144702/2025 del 19/03/2025, la società ha comunicato di aver provveduto al deposito, tramite il portale istituzionale Sistema Puglia,

del riscontro alla nota prot. n. 0012742 del 16/08/2024 del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. Nello specifico è stata presentata l'istanza di valutazione del progetto ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, relativa alla *"installazione di un nuovo trasformatore presso una stazione elettrica di nuova realizzazione, con potenza pari a 26/31,50 MVA e massa d'olio di 14,8 t"*, corredata dalla pertinente relazione tecnica. Alla luce di quanto sopra e presa visione della suddetta integrazione, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Foggia, con prot. n. 0019067 del 25/11/2024 *"esprime, per quanto di competenza, parere favorevole alla realizzazione dei lavori proposti"*.

- **Marina Militare Comando Interregionale Marittimo Sud**, prot. n. 0030060 del 29/08/2024 acquisito in pari data al prot. n. 0420833/2024. *"[...] per quanto di competenza, in ordine ai soli interessi della Marina Militare - non sono ravvisabili motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto eolico indicato in argomento, come da documentazione progettuale visionata tramite il portale www.sistema.puglia.it"*
- **ARPA Puglia, Dipartimento Provinciale di Foggia**, prot. n. 0065806 del 6/09/2024 acquisito in pari data al prot. n. 0432956/2024. Parere favorevole con prescrizioni ad eccezione dell'aerogeneratore Gn16 risultante troppo vicino all'autostrada A16. La società proponente, nella seduta di Conferenza di Servizi del 09/09/2024, dichiarava che il parere del suddetto Ente *"risale ad una revisione superata degli elaborati"* per cui la stessa società *"si rende disponibile a trasmettere ad Arpa la documentazione aggiornata"*. Tale documentazione è stata trasmessa dalla società proponente all'ARPA Puglia con nota prot. n. 0077380/2025 del 12/02/2025 in cui si chiedeva contestualmente *"La riemissione del parere rispetto alla nuova posizione della WTG GN16"*. In seguito al suddetto aggiornamento, ARPA Puglia, con nota prot. n. 0010217/2025 del 18/02/2025 acquisita in pari data al prot. n. 0088144/2025, comunicava di ritenere *"il calcolo della gittata massima adeguato alla marca e modello del suddetto aerogeneratore Enercon E-138 EP3, nella misura di m.380"*. Inoltre comunicava che: *"Considerato quanto asserito nella relazione sulla gittata massima (ERP-AMB-REL-069_01 del febbraio 2025)" del tecnico incaricato dal proponente, circa la distanza dell'asse dell'aerogeneratore dall'autostrada di essere di m.383, nulla osta ad ammettere ad esito favorevole anche l'aerogeneratore Gn16, con le stesse prescrizioni del parere n.65806 del 06/09/2024, ad eccezione della prescrizione n.1 e con la dichiarazione e impegno alla misura della distanza in fase esecutiva dell'aerogeneratore Gn16 dall'autostrada"*.
- **RFI - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A, Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale – Bari**, prot. n. RFI-VDO-DOIT.BA\A0011\P\2024\0004663 del 09/09/2024 acquisito in pari data al prot. n. 0435520/2024. *"[...] si evidenzia che non è stato possibile acquisire la documentazione tecnica in quanto il proponente non ha ancora provveduto al caricamento della stessa; pertanto, Questa Direzione non potrà richiedere l'eventuale documentazione integrativa ovvero esprimere il proprio parere di competenza [...]"*. Nel merito, si evidenzia che la Società proponente ha provveduto a integrare la documentazione richiesta sul portale regionale Sistema Puglia e pertanto, questo Ufficio regionale ritiene che l'obbligo di procedere alla suddetta integrazione sia da considerarsi correttamente assolto.
- **Regione Puglia, Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture, Sezione Demanio e Patrimonio, Servizio Amministrazione Beni del demanio armentizio, O.N.C. e Riforma fondiaria**, prot. n. 0435695/2024 del 10/09/2024 acquisito in pari data al prot. n. 0436783/2024. *"[...] si rileva che gli aerogeneratori dell'impianto di produzione in oggetto sono ad una distanza dalle aree demaniali del Regio Tratturo "Pescasseroli-Candela" n. 7 e del Regio Tratturello "Candela-Montegentile" n.54 compresa tra 210 mt ca e 2170 mt ca. Inoltre, la cabina di raccolta è situata a meno di 2,5 mt dal Regio Tratturello n. 54; il cavidotto MT, poi, percorre il Regio Tratturello "Candela-Montegentile" n.54 lungo la S.P. 95, immettendosi su quest'ultima sia alla particella n. 50 del foglio 90, che su aree demaniali non particellate adiacenti alla particella n. 218 del foglio 89 del Comune di Ascoli, dove è prevista anche la realizzazione di una viabilità di accesso al parco eolico. Il Quadro di Assetto dei Tratturi (QAT), approvato con DGR n. 819 del 2 maggio 2019, individua i suddetti Tratturi appartenenti alla classe a) ex art. 6 c. 1 della L.R. 4/2013, per l'area della sezione tratturale non occupata da viabilità pubblica, ovvero come tratturi che "conservano l'originaria consistenza o che possono essere alla stessa recuperati, da conservare e valorizzare per il loro attuale interesse storico, archeologico e turistico-ricreativo", mentre li riconosce come appartenenti alla classe b) ex art. 6 c. 1 della L.R. 4/2013 per la*

sola parte occupata da viabilità, ovvero come “aree idonee a soddisfare esigenze di carattere pubblico”. Le aree demaniali dei tratturi regionali di cui alla lettera a), inoltre, costituiscono il “Parco dei Tratturi di Puglia” ai sensi dell’art. 8 c. 1 della L.R. 4/2013, e sono vincolate quale bene di interesse storico-artistico-archeologico ai sensi del D.M. del 22.12.1983. Tanto si rappresenta ai fini della individuazione delle aree idonee ai sensi dell’art. 20 del dlgs. 199/2021. Si fa quindi presente, che in applicazione del parere vincolante del Segretariato regionale del MIC, recepito in occasione delle Conferenze di Servizi del Documento Regionale di Valorizzazione (DRV) dei Tratturi di Puglia adottato con D.G.R. n. 185 del 4/03/2024, gli impianti di produzione di energia da fonte eolica devono prevedere la creazione di fasce di rispetto pari al un minimo di 3000 metri per ciascun lato del bordo tratturale, al fine di preservare la natura sistemica della rete dei Tratturi di Puglia, relativamente alla sua multidimensionale valenza paesaggistica, ecologica, agroambientale, storico-culturale-archeologica e di infrastruttura di mobilità dolce, non confinata alle sole aree di sedime, ma orientata alla valorizzazione territoriale. Tutto ciò premesso, questo Servizio, per quanto di propria competenza, esprime **PARERE NON FAVOREVOLE** alla realizzazione dell’impianto di produzione in oggetto, attesa l’esigua distanza degli aerogeneratori dalla rete tratturale”. In merito al parere suddetto, la società proponente, con nota prot. n. 0538285/2024 del 04/11/2024 riscontra allegando i seguenti elaborati:

- “Studio dell’interferenza del cavidotto con la S.P. 95” in cui descrive le opere di connessione in relazione alla viabilità esistente;
- parere del Comune di Ascoli Satriano, prot. n. 0012861 del 11/10/2024 in cui l’Ente si dichiara favorevole alle misure compensative proposte dalla società;
- parere favorevole del MIC in cui l’Ente, pur constatando l’interferenza del cavidotto con il Regio Tratturello n. 54, dispone come unica prescrizione la sola sorveglianza archeologica.
- “Nota riscontro Demanio” in cui la società chiarisce che “Il cavidotto di connessione, completamente interrato, si sviluppa lungo la Strada provinciale SP.n.95 Cerignola - Candela che si sovrappone al tratturo n.54 Tratturello Candela Montegentile. Tale tratturo, come dimostrato nella relazione di approfondimento allegata “ERP-AMB-REL-064_06 – Studio di interferenza del cavidotto MT con la SPn.95” risulta privo di rilevanza in quanto occupato nel tratto in questione dalla viabilità pubblica SP.n.95 e quindi riconducibile di fatto alla categoria b) ex art. 6 c.1 della L.R. 4/2013”. In definitiva la società “ritiene l’intervento per la realizzazione impianto eolico compatibile con la presenza dei tratturi” e chiede all’Ente “la revisione del parere in oggetto”. Alla luce delle informazioni trasmesse dalla società, e considerata l’assenza di una nuova espressione da parte del Servizio Amministrazione Beni del demanio armentizio, O.N.C. e Riforma fondiaria in merito al parere precedentemente formulato, questo Ufficio regionale ritiene che il suddetto parere possa ritenersi superato.
- **Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia**, prot. n. 0011528-P del 04/10/2024 acquisito in pari data al prot. n. 0482248/2024. “Considerate la stretta contiguità del cavidotto di interconnessione sia degli aerogeneratori Gn5 e Gn6 e sia degli aerogeneratori Gn10 e Gn16 con la villa romana di età imperiale e tardoantica di Masseria San Mercurio, censita come segnalazione archeologica (cod. SP621+FG007111+7110) nel vigente PPTR della Regione Puglia, e l’interferenza con il percorso del citato Tratturello n. 54, si prescrive ai sensi della vigente normativa sull’archeologia preventiva che venga attivata la sorveglianza archeologica continuativa per tutte le attività di scavo previste per la realizzazione del parco eolico e delle relative opere di connessione elettrica alla rete di trasmissione nazionale”. Durante la conferenza tenutasi in data 12/12/2024, la società proponente ha manifestato la propria disponibilità all’attivazione della sorveglianza archeologica sopra menzionata.
- **Comune di Ascoli Satriano**, prot. n. 0012861 del 11/10/2024 acquisito al prot. n. 0500294/2024 in data 14/10/2024. Il Comune dichiara che “la società proponente in data 16/09/2024 con nota protocollo 11577 ha trasmesso all’Amministrazione Comunale proposta di convenzione per le misure compensative” per cui esprime “parere favorevole” alla realizzazione dell’impianto.
- **Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Puglia e Basilicata**, prot. n. 20015 del 24/10/2024 acquisito in pari data al prot. n. 0521817/2024. “Dall’analisi della documentazione di progetto depositata sul

portale telematico www.sistema.puglia.it, e in particolare dal piano particellare di esproprio (datato Luglio 2024), si è riscontrato che, tra le particelle catastali interessate dall'intervento, non sono presenti immobili intestati al Demanio dello Stato".

- **ANSFISA (Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali) - Direzione generale per la sicurezza dei trasporti ad impianti fissi e l'operatività territoriale - Ufficio operativo territoriale per l'area territoriale sud**, prot. n. 0080376 del 07/11/2024 acquisito in pari data al prot. n. 0547946/2024, prot. n. 0091932 del 13/12/2024 acquisito in pari data al prot. n. 620775/2024. L'Ente fornisce indicazioni in ordine alla verifica di eventuali interferenze come di seguito indicato: *"ANSFISA risulta interessato solo nel caso in cui l'opera da realizzare o modificare sia interferente, come disposto dal D.P.R. 753/80, con sistemi di trasporto pubblico ad impianti fissi in esercizio, ovvero non risulti rispondente a quanto disposto dal Titolo III del D.P.R. 753/1980 "Disciplina delle separazioni delle proprietà laterali dalla sede ferroviaria e di altri servizi di trasporto, delle servitù e dell'attività di terzi in prossimità della sede ferroviaria ai fini della tutela della sicurezza dell'esercizio"; In particolare, se per la realizzazione dell'intervento in proposta non risultano rispettate le distanze prescritte dagli articoli dal 49 al 56 del DPR 753/80, e quindi deve essere prodotta una richiesta ex art. 60 del DPR medesimo, dovrà essere inviata a questo UOT di ANSFISA (tramite PEC) all'indirizzo ansfisa@pec.ansfisa.gov.it della specifica documentazione tecnica attestante il rispetto della normativa di settore, corredata del parere favorevole dell'esercente dell'impianto di trasporto pubblico interessato. Tutti gli elaborati tecnici dovranno essere regolarmente sottoscritti dal professionista incaricato della progettazione e dal Direttore dell'Esercizio dell'esercente della infrastruttura di trasporto".* La società con pec del 18/11/2025, acquisita in pari data dalla Sezione Transizione Energetica della Regione Puglia al prot. n. 0647541/2025, ha dichiarato *"Che l'intervento da realizzare non interferisce con le "Tratte delle reti di trasporto ferroviario" e che per le "Strade e/o autostrade della rete nazionale" l'intervento sarà realizzato utilizzando la tecnica della Trivellazione Orizzontale Controllata (TOC)." Pertanto questo Ufficio regionale, ritiene assolto, da parte della Società, l'obbligo di effettuare la suddetta verifica.*
- **Consorzio per la Bonifica della Capitanata**, prot. n. 0025001/2024 del 08/11/2024 acquisito in pari data al prot. n. 0550030/2024. *"Riguardo alla rete idrografica regionale si precisa che a questo Consorzio compete di esprimere solamente un parere in ordine alla compatibilità fra le opere proposte e l'esercizio delle attività di manutenzione degli alvei dei corsi d'acqua, mentre l'autorizzazione alla esecuzione delle opere eventualmente interferenti con la rete idrografica è rilasciata dalla Autorità idraulica, ai sensi del R.D. 25.07.1904 n. 523. Per quanto attiene invece le interferenze con la rete di distribuzione irrigua e con gli acquedotti rurali, è nelle competenze esclusive di questo Ente rilasciare l'autorizzazione alla esecuzione dei relativi lavori. "[...] Dall'esame della documentazione tecnica caricata sul portale, non sono emerse interferenze degli interventi con le opere e gli impianti gestiti da questo Consorzio".*
- **Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale**, prot. n. 34825/2024 del 11/11/2024 acquisito in pari data al prot. n. 0551813/2024. *"[...] La scrivente Autorità di Bacino Distrettuale, per la procedura in esame, tenuto conto che per le aree interessate dalle opere in esame non sono subentrati aggiornamenti nelle perimetrazioni dei livelli di pericolosità/rischio idraulico o da frana previsti dal PAI rispetto a quelle vigenti all'atto dell' emissione del precedente parere, ritiene di poter confermare il parere di compatibilità per la progettazione delle opere di cui alla procedura in oggetto con le NTA del Piano di Bacino Stralcio Assetto Idrogeologico vigente alla data di formulazione del presente atto, a condizione che, nella successiva progettazione esecutiva delle stesse opere, siano integrate le seguenti prescrizioni:*
 - *tutti gli attraversamenti dei corsi d'acqua soggetti alle NTA dal PAI da parte dell' elettrodotto interrato di servizio al parco eolico di progetto, siano realizzati esclusivamente mediante tecnica della trivellazione orizzontale controllata (T.O.C.); gli stessi siano realizzati senza compromettere la stabilità delle opere sovrastanti e in modo da non ostacolare eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica e/o mitigazione del rischio; inoltre i punti di inizio/fine perforazione siano esterni alle aree allagabili con tempo di ritorno di 200 anni, individuate a seguito di specifiche valutazioni idrologiche-idrauliche da parte dei progettisti, e la posa dei*

cavidotti venga effettuata con modalità tali che gli stessi non risentano degli effetti erosivi di piene conseguenti a eventi di piena; al termine dei lavori si ripristini l'iniziale altimetria dei luoghi;

- siano confermate ed eventualmente perfezionate tutte le ulteriori previsioni progettuali, ed in particolare la realizzazione di nuove opere di presidio idraulico in corrispondenza delle nuove viabilità da realizzare di accesso alle piazzole degli aerogeneratori nelle aree disciplinate dal PAI, al fine di garantire la continuità idraulica del corso d'acqua, finalizzate ad assicurare la compatibilità idraulica delle stesse opere di progetto con il transito delle piene con tempo di ritorno di 200 anni, così come nel dettaglio previsto nello "Studio di compatibilità idrologica e Idraulica" redatto dai progettisti e acquisita agli atti al n. 13391/2019.*
- in corrispondenza delle stesse opere di presidio idraulico di cui al punto precedente siano previsti anche adeguati manufatti di imbocco per i deflussi provenienti da monte e adeguate opere di protezione dei corsi d'acqua ricettori finali delle acque di deflusso presenti a valle, verificando che la loro capacità di smaltimento sia opportunamente adeguata anche ai deflussi aggiuntivi derivanti dalle opere in progetto, al fine di assicurare l'invarianza delle condizioni di erodibilità nella zona di scarico per effetto della variazione di frequenza e di entità dei deflussi che il sistema di drenaggio può generare, ed evitare consequenziali processi erosivi a valle e/o di ulteriori criticità idrogeologiche;*
- per la realizzazione di tutte le opere previste siano utilizzati materiali e accorgimenti tecnico-costruttivi idonei a garantire la durabilità e la funzionalità delle stesse opere nel tempo, anche in presenza di eventuali criticità idrogeologiche, conseguenti a possibili fenomeni di deflusso delle stesse aree;*

Ad ogni modo, fermo restando il parere di compatibilità rispetto al PAI innanzi espresso, subordinato alle condizioni innanzi indicate, ai fini di una corretta realizzazione ed esercizio di tutte le opere previste nel progetto, questa Autorità di Bacino Distrettuale ritiene opportuno anche l'inserimento delle seguenti prescrizioni di carattere esecutivo e gestionale nell'eventuale atto autorizzativo fino alle opere stesse:

- 1) le attività si svolgano in maniera tale da non incrementare il livello di "pericolosità geomorfologica" presente, né compromettere eventuali futuri interventi di sistemazione geomorfologica finalizzati alla mitigazione del rischio;*
- 2) nell'ipotesi che siano rilevati, nel corso della realizzazione degli interventi in oggetto o del loro esercizio, movimenti di versante di entità tale che possano far presagire possibili dissesti o cedimenti alle opere di progetto, dovrà essere immediatamente adottata da parte del Soggetto esecutore dei lavori o gestore degli impianti ogni opportuna azione e/o intervento di messa in sicurezza delle opere e delle aree di pertinenza, al fine di impedire qualunque danno o disservizio. Il Soggetto esecutore/gestore dovrà assumere la piena responsabilità per quanto riguarda gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione ed esercizio delle opere di cui trattasi, sollevando la scrivente Autorità di Bacino Distrettuale da qualsivoglia responsabilità in merito a danni e/o disservizi che dovessero accidentalmente verificarsi in fase di cantiere e/o in fase di esercizio degli impianti e da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si ritenessero danneggiati;*
- 3) si garantisca la sicurezza, evitando sia l'accumulo di materiale, sia qualsiasi altra forma di ostacolo al regolare deflusso delle acque;*
- 4) gli scavi siano tempestivamente richiusi e ripristinati a regola d'arte, evitando l'infiltrazione di acqua all'interno degli scavi sia durante i lavori e sia in fase di esercizio;*
- 5) il materiale di risulta, qualora non riutilizzato, sia conferito in ossequio alla normativa vigente in materia.*
- 6) per quanto concerne la fruibilità delle aree in oggetto, in considerazione delle potenziali condizioni di esposizione al rischio per le persone che gli effetti di un evento di piena con elevato tempo di ritorno potrebbero originare, si ritiene utile raccomandare che, nell'attuazione del Piano di Sicurezza dell'area, dovrà essere tenuto in conto il maggior rischio potenziale determinato dalla destinazione d'uso che*

con gli interventi in parola si vuole attribuire alle aree interessate, prevedendo ogni misura utile a garantire comunque la tutela e salvaguardia della pubblica e privata incolumità, assicurando, altresì, la definizione ed attuazione di specifiche attività di protezione civile (in ottemperanza anche a quanto dettato dal D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1) da parte dei soggetti deputati per legge;

- 7) sempre nell'ottica di una gestione prudente delle aree di progetto, in rapporto alla sicurezza idraulica dei luoghi, si ritiene utile installare una specifica segnaletica ammonitrice che possa favorire l'allontanamento dei fruitori in caso di possibile accadimento di eventi meteorici intesi e potenzialmente pericolosi”.
- **Comando Militare Esercito Puglia**, prot. n. 0026885 13/11/2024, acquisito in pari data al prot. n. 0559462/2024. “[...] tenuto conto che l'impianto in argomento non interferisce con immobili militari, zone soggette a vincoli di servitù militari o poligoni di tiro, ESPRIME, limitatamente agli aspetti di propria competenza, il PARERE FAVOREVOLE per l'esecuzione dell'opera. Al riguardo, poiché non è noto se la zona interessata ai lavori sia stata oggetto di bonifica sistematica, ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'art. 15 del D.Lgs. 81/2008 e alla L. 177/2012, questo Comando ritiene opportuno evidenziare il rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati. Tale rischio potrebbe essere totalmente eliminato mediante una bonifica da ordigni bellici per la cui esecuzione è possibile interessare l'Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli tramite apposita istanza della ditta proponente corredata dei relativi allegati e redatta secondo il modello GEN-BST-001 reperibile unitamente all'elenco delle ditte specializzate BCM abilitate dal Ministero della Difesa al seguente link: <https://www.difesa.it/sgd-dna/staff/dt/geniodife/bonifica-bellica-sistematica-terrestre>”.
- **Comune di Ascoli Satriano**, prot. n. 0015386 del 09/12/2024 acquisito in pari data al prot. n. 0611143/2024. “L'intervento proposto non interferisce con altri impianti da fonti rinnovabili esistenti in zona e non interferisce con attività estrattiva limitrofa” per cui esprime “parere favorevole” alla realizzazione dell'impianto.
- **Regione Puglia Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana, Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio - Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica**, prot. n. 0617797/2024 del 12/12/2024 acquisito in pari data al prot. n. 618161/2024. “Al fine di garantire un miglior inserimento dell'intervento nel contesto territoriale si prescrive di individuare un percorso alternativo della viabilità d'accesso alle WTG5 e WTG6, non interferente con l'UCP Versanti”. ...omissis... “Considerato che il compendio immobiliare dove è ubicata la S.E. TERNA ha di fatto trasformato irreversibilmente le aree gravate da USI CIVICI, procrastinando la finalità di tutela degli stessi che all'art. n. 77, comma 1 let. c, recita: “salvaguardare le zone di proprietà collettiva di uso civico al fine preminente di rispettarne l'integrità, la destinazione primaria e conservarne le attività silvo-pastorali;”, si ritiene che gli ulteriori interventi possano essere eseguiti conseguendo preventivamente l'affrancazione/alienazione ai sensi dell'art.10.04/bis co 2 p.to C.1.3.1 lett. b) delle NTA del PUG/adeq.. I cavidotti in MT e AT sono previsti interrati sotto strade esistenti e pertanto non interferenti paesaggisticamente”. ...omissis... “Con riguardo all'interferenza con l'UCP “Paesaggi rurali”, valgono le stesse considerazioni fatte per l'interferenza con l'UCP “Usi Civici”; ai fini della mitigazione dell'intervento deve prevista una fascia arborata con essenze arbustive autoctone tipiche delle compagini boscate esistenti di almeno 20,00 m intorno al perimetro dell'intero compendio infrastrutturale formato dalla nuova Sottostazione Elettrica Utente e della SE Terna esistente e dell'ampliamento previsto”. ...omissis...” Richiamate le indicazioni contenute nella Linee Guida parte 1 del PPTR, per garantire un migliore inserimento nel contesto territoriale si prescrive di scalare la WTG 5 sulla linea congiungente le WTG 12 e WTG6 mantenendo una giacitura parallela a quella individuata dalle WTG 10 e 16. Tenuto conto di quanto sopra, si esprime parere favorevole all'intervento alle condizioni e prescrizioni innanzi riportate”. La società proponente, con nota prot. n. 0083861/2025 del 17/02/2025, ha trasmesso la documentazione progettuale relativa alla variazione di layout dell'impianto in epigrafe, necessaria per ottemperare alle prescrizioni del suddetto parere.
- **ENAC**, prot. n. 0192648-P del 24/12/2024. “Si esprime nulla osta, ai sensi degli artt. 709 e 711 del Codice della Navigazione, alla realizzazione dell'intervento proposto, per gli aspetti aeronautici di competenza dell'ENAC, con le seguenti prescrizioni:

1) la struttura sia dotata di segnaletica:

- cromatica diurna, conforme alla EASA CS ADR-DSN.Q.851 (Regulation (EU) N. 139/2014);
- luminosa notturna, costituita da luce di colore, posizione ed intensità luminosa conformi alla EASA CS ADR-DSN.Q.851, (Regulation (EU) N. 139/2014).

Si noti che l'eventuale vicinanza ad altre installazioni simili, comporta che la segnaletica luminosa notturna dovrà rappresentare l'insieme delle installazioni come un unico oggetto esteso.

2) siano comunicati, ai sensi dell'Art. 3 del Regolamento AIS-IT e con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni, alla scrivente Direzione Territoriale Puglia Basilicata e ad ENAV che legge in copia, per gli adempimenti di rispettiva competenza, i seguenti dati:

- data di inizio lavori;
- posizione espressa in coordinate geografiche sessagesimali (gradi, primi e secondi) nel sistema WGS 84;
- altezza massima in sommità valutata rispetto al livello campagna;
- quota s.l.m. al top dell'oggetto (altezza massima più quota terreno);
- attivazione della segnaletica luminosa.

Tali dati, trasmessi mediante attestazione di un professionista abilitato, dovranno presentare un livello di accuratezza conforme ai requisiti EASA di cui alla Tabella 2 del GM4 ADR.OPS.A005(a) del Reg. UE 139/2014".

- **Regione Puglia, Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale - Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali - Servizio Territoriale di Foggia**, prot n. 0040876/2025 del 27/01/2025 con cui "ESPRIME PARERE FAVOREVOLE alla esecuzione dei movimenti di terra, solo ed esclusivamente nei riguardi del vincolo idrogeologico, ai sensi del R.D.L.n. 3267/1923, della Legge Regionale n.1 del 21/03/2023 e del R.R. 11 marzo 2015 n. 9". [...] ...omissis... "Tutti gli interventi dovranno essere eseguiti nel rispetto delle prescrizioni previste nel Regolamento Regionale 11 marzo 2015 n. 9 ed in particolare al CAPO II – Artt. 3-4-5-6-7-8-9 e delle seguenti:

1. Limitare gli scavi e il consumo di suolo;
2. Le eventuali varianti tecniche che si dovessero rendere necessarie, non previste nel progetto depositato agli atti della Struttura Territoriale summenzionata, dovranno essere preventivamente oggetto di ulteriore parere;
3. Le attività di scavo siano condotte in maniera da proteggere lo scavo dalla degradazione dei parametri geotecnici, mediante l'adozione di sistemi di drenaggio delle acque superficiali, evitando di accumulare materiale in corrispondenza di versanti o linee di impluvio e comunque rispettando la normativa vigente sui materiali di scavo e il RR 9/2015 e la LR 1/2023;
4. Nella realizzazione della nuova viabilità si prediligano soluzioni tese a mantenere inalterata la morfologia dei luoghi e la permeabilità dei terreni;
5. Rispettare i contenuti e le prescrizioni di cui allo studio geotecnico e idro-geomorfologico;
6. Venga realizzato idoneo sistema di deflusso delle acque meteoriche favorendo il drenaggio diretto e/o impedendo fenomeni di accumulo e ristagno nei terreni interessati o in quelli limitrofi;
7. L'eventuale taglio di vegetazione arbustiva e di piante non di interesse forestale presenti nell'area d'intervento, dovrà essere effettuato esclusivamente per le effettive esigenze operative di cantiere previo invio di pec all'indirizzo tagli.stfoggia@pec.rupar.puglia.it;
8. L'eventuale taglio della vegetazione arbustiva e/o arborea di interesse forestale ove presenti, anche singole, dovrà essere autorizzato preventivamente dal Servizio Foreste Territoriale di Foggia nel rispetto della L.R. 1/2023 e del R.R. 13.10.2017, n. 19 "Tagli boschivi" previo invio di pec all'indirizzo tagli.stfoggia@pec.rupar.puglia.it;
9. L'eventuale estirpazione di piante d'olivo dovrà essere autorizzata dal Servizio Agricoltura STA

Foggia nel rispetto della Legge 144 del 14/02/1951 previo istanza a mezzo pec all'indirizzo upa.foggia@pec.rupar.puglia.it;

- 10. *La eventuale estirpazione di ceppaie di piante di interesse forestale in aree boscate dovrà essere autorizzata da questo servizio a seguito di presentazione di idonea istanza prima dell'inizio dei lavori;*
 - 11. *Ai sensi dell'art. 6 del R.R. 9/2015, durante la fase di cantiere non saranno create condizioni di rischio per smottamenti, instabilità di versante o altri movimenti gravitativi. Gli scavi procederanno per stati di avanzamento tali da consentire la idonea ricolmatura degli stessi o il consolidamento dei fronti con opere provvisorie o definitive di contenimento. I riporti di terreno saranno eseguiti a strati, assicurando la naturale permeabilità del sito e il graduale compattamento dei materiali terrosi;*
 - 12. *Sia rispettato l'art. 7 del R.R. 9/2015 in merito ai "materiali di risulta";*
 - 13. *Che la gestione delle terre e rocce da scavo provenienti dalle attività connesse alla realizzazione di lavori e opere, che comportano la movimentazione di terreno dovrà avvenire conformemente ai dettami del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e del DPR 120 del 2017 e ss.mm.ii.;*
 - 14. *Sono fatti salvi gli aspetti urbanistico-edilizi di esclusiva competenza del Comune.*
- **ANAS, Gruppo FS Italiane**, prot. 0113618 del 10/02/2025 acquisito in pari data al prot. n. 0070413/2025, con la quale comunica che *"esaminata la documentazione inviata, si comunica che l'area interessata dall'intervento non interferisce con le Strade Statali di ns competenza, né, tantomeno le fasce di rispetto previste dal Codice della Strada"*.
- **Regione Puglia, Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana - Sezione Urbanistica - Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici**, prot. n. 0072209/2025 del 11/02/2025. L'Ente comunica che *"la normativa in materia di usi civici non contempla il rilascio di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati, sia pure nell'ambito di Comitati V.I.A./A.I.A. ecc., ma afferma alla competenza del Servizio scrivente il rilascio dell'attestazione di vincolo demaniale di uso civico di cui all'art. 5 comma 2 della L.R. n. 7/98. si invita [...] ad interessare lo scrivente Servizio solo per procedimenti relativi a Comuni non compresi nel suddetto elenco, allegando apposita istanza di attestazione di vincolo demaniale di uso civico di cui all'art. 5 comma 2 della L.R. n. 7/98, recante puntuale specificazione dei dati catastali di tutti i terreni interessati dagli interventi proposti e dalle opere connesse, al fine di consentire al Servizio scrivente il rilascio della suddetta attestazione"*. La società proponente, con nota prot. n. 0134428/2025 del 13/03/2025, ha riscontrato la nota dell'Ente inviando la richiesta di attestazione di Uso Civico, indicando contestualmente tutte le particelle interessate dal progetto; inoltre con pec del 18/11/2025, acquisita in pari data dalla Sezione Transizione Energetica della Regione Puglia al prot. n. 0647541/2025, la società ha inoltrato la Determina n. 32 del 24/03/2021, della Regione Puglia, Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana - Sezione Urbanistica - Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici recante l'affrancazione di terreni gravati da uso civico, tra cui il foglio 82, particella 9 del Comune di Ascoli Satriano, ricadente tra le particelle interessate dall'impianto in oggetto; ha dichiarato inoltre *"(ai sensi del D.P.R. n.380/2001 ed ai sensi del DPR n.445/2000):*
- *che l'intervento relativo all'impianto eolico e alle infrastrutture connesse (strade di accesso, piazzole di installazione e opere accessorie) non interessa aree sottoposte a usi civici;*
 - *che la particella n. 9 del foglio 82 risulta già affrancata, come da determina allegata."*
- Pertanto questo Ufficio regionale, ritiene che la società abbia riscontrato il suddetto parere.
- **Regione Puglia, Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana, Sezione Autorizzazioni Ambientali**, prot. n. 0089467/2025 del 19/02/2025, Determinazione Dirigenziale n. 00064 del 18/02/2025, riguardante la procedura ex art.6 co. 9 del D.lgs. 152/2006. L'Ente *"RITENUTO che la modifica del layout di impianto, così come descritto e rappresentato dalla Società ERP S.r.l. nella "Lista di Controllo" ex art. 6, comma 9 del D.lgs. n. 152/2006 e negli elaborati a corredo dell'istanza di che trattasi, si configura come adeguamento tecnico finalizzato all'ottemperanza delle prescrizioni/osservazioni*

dell'ARPA Puglia (nota prot. n. 0065806 -2.5.16 -06092024) e della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio (prot. n. 617797 del 12.12.2024), migliorando il rendimento e le prestazioni ambientali dell'impianto. In particolare,

- il riposizionamento dell'aerogeneratore Gn6 determinerà un aumento della distanza di quest'ultimo dall'Autostrada, garantendo una maggiore sicurezza in caso di rottura accidentale delle pale o ribaltamento della torre.
- Le variazioni al tracciato del cavidotto interrato MT e della viabilità di servizio determinate dal riposizionamento dell'aerogeneratore GN6, escluderanno l'interferenza di questi ultimi con l'uliveto esistente;
- Le variazioni al tracciato del cavidotto interrato MT e della viabilità di servizio determinate dal riposizionamento dell'aerogeneratore Gn5, ridurranno le interferenze con il reticolo idrografico;
- Le modifiche del tracciato del cavidotto di collegamento tra gli aerogeneratori Gn5 e Gn6, nonché le modifiche della viabilità di collegamento tra i medesimi, seppur subiranno un aumento della loro lunghezza, elimineranno le interferenze con l'UCP "Versanti" perimetrati dal PPTR. ... omissis...Determina
- di ritenere, la modifica al layout di progetto mediante riposizionamento degli aerogeneratori Gn5 e Gn6 proposta dalla Società ERP – Energie rinnovabili Pugliesi S.r.l., così come descritta nella documentazione acquisita agli atti del procedimento ex art. 6, comma 9 del D.lgs. n. 152/2006, tra cui la "Lista di controllo" (quest'ultima allegata alla presente Determinazione per farne parte integrante), sulla scorta dell'istruttoria tecnica condotta dal Servizio VIA e VInCA della Regione Puglia, non sostanziali ai fini VIA, potendo escludere potenziali impatti negativi e significativi sulle matrici ambientali, atteso che la stessa si configura come adeguamento tecnico finalizzato a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di che trattasi;
- di non assoggettare la modifica dell'aerogeneratore per la realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica sito nel Comune di Ascoli Satriano (FG) proposto dalla Società ERP S.r.l., in esito alla procedura ex art. 6, comma 9 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii., ad alcuna procedura di valutazione ambientale (Verifica di Assoggettabilità a VIA e/o VIA), di cui alla Parte Seconda del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..
- **Comune di Ascoli Satriano**, prot. n. 0128804 del 11/03/2025. "L'intervento proposto non interferisce con altri impianti da fonti rinnovabili esistenti in zona e non interferisce con attività estrattiva limitrofa. Inoltre si riferisce che l'intervento non interferisce con procedure PAS in essere nel comune di Ascoli Satriano." per cui esprime "parere favorevole" alla realizzazione dell'impianto.
- **Autostrade per l'Italia S.p.A.**, prot. n. 0006181 del 20/03/2025 acquisito al prot. n. 0150042/2025 in data 21/03/2025. "si esprime un parere di massima favorevole all'interferenza in esame, condizionato al recepimento delle seguenti prescrizioni:

1) La gittata massima degli aerogeneratori Gn12 e Gn16, intesa come distanza di sicurezza in caso di rottura accidentale degli elementi rotanti degli aerogeneratori, non dovrà sovrapporsi con la fascia di rispetto autostradale, determinata a partire dal confine di proprietà autostradale (art. 3, c. 1, punti 10 e 22 del D.lgs. n. 285 del 30/04/1992).

Al riguardo si precisa che il vincolo della fascia di rispetto non deve essere inteso solo in senso restrittivo come divieto di edificazione al solo scopo di prevenire l'esistenza di ostacoli materiali emergenti dal suolo. Detto vincolo è correlato anche ad una più ampia esigenza di assicurare la tutela della sicurezza della fascia di rispetto in quanto utilizzabile all'occorrenza dal concessionario per l'esecuzione dei lavori, per ampliamenti del nastro stradale, per l'impianto dei cantieri, per il deposito dei materiali, per la realizzazione di opere accessorie.

2) Tutte le cabine previste in progetto dovranno essere realizzate esternamente alla fascia di rispetto autostradale dimensionata come sopra precisato.

3) *In attuazione degli artt. 25, 26, 27, 28 del D.lgs. n. 285/92, per gli attraversamenti in esame dovrà essere perfezionato apposito atto convenzionale a titolo oneroso, subordinato all'approvazione del Concedente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. L'apposita istanza, da inoltrare mediante Portale EAC autostrade, andrà completata degli allegati progettuali in fase definitiva/esecutiva aggiornati sulla base di quanto prescritto, come anche dei particolari relativi a metodologie di esecuzione lavori e tempistiche.*

4) *Dovrà essere allegato al succitato atto convenzionale per la necessaria autorizzazione un adeguato approfondimento progettuale corredato di specifici elaborati (planimetrie, profili, sezioni, inquadramento catastale e particolari in scala adeguata) che riportino la distanza in retto dalla proprietà autostradale di tutte le opere previste in attraversamento ed in fascia di rispetto, e che forniscano in maniera esaustiva contezza delle modalità tecniche che si intendono adottare nell'attraversamento dell'infrastruttura autostradale.*

5) *Le tubazioni per la connessione dovranno essere posate ad una profondità non inferiore a 3 m dal piano viabile autostradale e ad una profondità non inferiore a 1,50 m dal fondo del fosso di guardia autostradale, misurata a partire dall'estradosso del tubo di protezione.*

6) *I fori di ingresso e di uscita della T.O.C. prevista per gli attraversamenti autostradali, ed i relativi pozzetti di ispezione, dovranno essere posti ad una distanza non inferiore a 15 m dal limite di proprietà autostradale.*

7) *Si ritiene utile precisare che il nulla osta della Scrivente è finalizzato esclusivamente alla posa dei cavi inseriti nel progetto in esame. Per la posa di ulteriori cavi in Fibra Ottica o elettrici, non finalizzati alla funzionalità del sottoservizio in argomento, dovrà essere inoltrata apposita istanza.*

8) *In merito al Piano Particellare di Esproprio, si evidenzia che le aree appartenenti all'infrastruttura autostradale sono patrimonio demaniale indisponibile dello Stato e non sono passibili di servitù ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 327/ 2001; il loro utilizzo dovrà essere regolamentato attraverso l'atto convenzionale suddetto.*

9) *Per tutte le opere autorizzate in fascia di rispetto autostradale la Società proponente si dovrà impegnare mediante apposito atto a ripristinare a proprie cure e spese il precedente stato dei luoghi qualora la fascia di rispetto sia interessata da esigenze autostradali.*

10) *Nella realizzazione delle opere in progetto dovrà essere garantito il puntuale rispetto di tutta la legislazione vigente in materia di infrastrutture autostradali e relative zone vincolate (D.lgs. n.285 del 30.04.92, D.P.R. n. 495 del 16.12.92, Circolari ANAS n. 109707-P del 29.07.10 e n. 86754-P del 16.06.11).*

In conclusione, si rappresenta che il presente parere non costituisce nulla osta all'avvio dei lavori per le opere interferenti con l'infrastruttura autostradale, che potranno essere avviati solo a seguito dell'approvazione dell'atto summenzionato da parte del Concedente MIT – UIT Roma.

Si ricorda, infine, che l'uso/attraversamento della proprietà autostradale, resta comunque condizionato alla prescrizione che i lavori non comportino in nessun caso interruzione e/o rallentamento al traffico autostradale”.

La società proponente con nota prot. n. 0666284/2025 del 25/11/2025 ha inviato l'elaborato “ERP-AMB-REL-032a_06-Gittata elementi rotanti-torri Gn12 e Gn16” in cui, relativamente alle interferenze evidenziate dal parere prot. n. 0006181 del 20/03/2025, dichiara che “A seguito di quanto sopra esposto si conclude che utilizzando, come caso più gravoso, un buffer pari a 60 m dal ciglio della strada catastale, la gittata relativa all'aerogeneratore denominato Gn16 non interferisce col buffer stesso, e si identifica anche una distanza di sicurezza pari a circa 20 m. In merito all'aerogeneratore Gn12, onde evitare il sussistere dell'interferenza tra gittata e buffer si è deciso di ridurre il valore degli RPM, passando dall'iniziale valore di 10,8 al nuovo valore 9,7. Tale rimodulazione permette di eliminare l'interferenza ottenendo anche una distanza di sicurezza, tra gittata e buffer, pari a circa 5 m”.

Pertanto questo Ufficio regionale, ritiene che la società abbia ottemperato al suddetto parere, in

particolare attraverso la riduzione degli RPM nella misura resasi necessaria, che pertanto diviene parte integrante delle prescrizioni e condizioni progettuali.

- **Regione Puglia, Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture, Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture, Servizio Autorità Idraulica**, prot. n. 0182728 del 08/04/2025. *“Si specifica preliminarmente che questa Sezione partecipa al procedimento in oggetto ai sensi dell’art. 14-ter della Legge 7 agosto 1990, n.241, rispetto alle competenze della Regione Puglia in materia di concessione di beni del demanio idrico. La principale disposizione normativa cui sono riferibili le competenze di cui innanzi, è rappresentata dagli artt. 56, 61 e 115 del D.Lgs. n.152/2006, dagli atti di alta organizzazione dell’Ente (DPGR 22 gennaio 2021, n. 22 e DPGR 10 agosto 2021, n. 263), nonché della DGR n. 1289/2021. ...omissis... Gli elaborati grafici aggiornati a luglio 2024, nella fattispecie i layout su base catastale (nome file: ERP-CIV-PLN006_05) evidenziano che l’ubicazione delle aree d’impianto e la sottostazione utente non interessano le aste appartenenti al demanio idrico superficiale o corpi idrologici superficiali di qualsiasi natura; diversamente l’elettrodotto nella sua totale percorrenza oltre ad una serie di impluvi individuati nel reticolo idrografico superficiale minore (carta idro-geomorfologica dell’ex Autorità di Bacino della Puglia delibera di approvazione del Comitato Istituzionale dell’ex A.d.B. n.48/2009 del 30.11.2009 consultabile al link <https://www.sit.puglia.it>), interseca un’asta idrologica priva di denominazione su qualsiasi cartografia ed individuabile a livello castale nella partita speciale n.4 – acque esenti da estimo al foglio 82 del N.C.T. del comune di Ascoli Satriano, la quale si configura come affluente del Rio Salso, nei pressi dell’intersezione con l’infrastruttura viaria S.P. 95.*

Detti attraversamenti saranno superati in sub-alveo mediante l’utilizzo della tecnologia T.O.C., così come riportato nella relazione geologica, idraulica, sismica ed idrogeologica (nome file: ERP-CIV-REL-018-02). Per l’intersezione di cui sopra e per le interferenze derivanti dal reticolo idrografico minore occorre specificare che per effetto della disciplina contenuta nel co. 2 dell’art. 22 della Legge regionale 29 dicembre 2022, n. 32 le “funzioni e compiti” attribuiti alle Province ai sensi dell’art. 25, lett. e), co. 1 della L.R. n. 17/2000”, concernenti le attività di polizia idraulica [sono] comprensiv[e] delle funzioni e compiti concernenti l’imposizione di limitazioni e divieti all’esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell’area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d’acqua, così come previsto dall’articolo 89, comma 1, lettera c), del d.lgs. 112/1998”. Si sottolinea, dunque, la necessità di un coinvolgimento nel procedimento in parola del competente Ufficio della Provincia di Foggia - Servizio edilizia sismica e approvvigionamento idrico, quale Ente preposto alle attività di polizia idraulica, nonché al rilascio del parere favorevole/nulla osta (autorizzazione idraulica) per i corsi d’acqua, interessati dalle iniziative edilizie e/o infrastrutturali o, comunque, dalle modificazioni e/o trasformazioni del territorio valutabili secondo la disciplina del Capo VII del R.D. n. 523/1904 “Polizia delle acque pubbliche”.

Atteso che l’intersezione sopradescritta ricade all’interno del comprensorio del Consorzio per la Bonifica della Capitanata, come si rileva agevolmente dal Piano Generale di Bonifica tutela e valorizzazione del territorio della Capitanata (DGR n.736 del 23.05.2022), accessibile al link <https://www.regione.puglia.it/web/agricoltura/irrigazione-e-bonifica>, la società proponente dovrà produrre allo stesso Consorzio apposita istanza per il rilascio della relativa concessione, previa acquisizione del parere favorevole/nulla osta (autorizzazione idraulica) innanzi specificato, considerate le eventuali modifiche dell’intervento valutate in sede di conferenza di servizi.

La società proponente, con nota prot. n. 0202409/2025 del 16/04/2025, riscontra al suddetto Ente dichiarando “che è stato già acquisito il parere del Consorzio per la Bonifica della Capitanata con nota prot. n. 0025001/2024 del 08/11/2024, dal quale si evince che dall’esame della documentazione tecnica caricata sul portale non sono emerse interferenze degli interventi in progetto con le opere e gli impianti gestiti da questo Consorzio”.

- **Provincia di Foggia - Settore Grandi Infrastrutture, Dissesto Idrogeologico, Difesa Idraulica ed Edilizia Sismica - Servizio Edilizia Sismica e Approvvigionamento Idrico**, prot. n. 0030059/2025 del 26/05/2025

acquisito al prot. n. 0289228/2025 del 29/05/2025. *“Questa Autorità Idraulica, unicamente sotto l’aspetto idraulico, esprime, per gli interventi proposti, parere favorevole con le seguenti prescrizioni la cui verifica di ottemperanza è a carico della società proponente/proprietaria dell’intervento in progetto, che dovrà tenerne conto in sede di progettazione esecutiva.*

- 1. Le opere in progetto non devono alterare la morfologia antecedente gli interventi, senza creare, neppure temporaneamente, interferenze e/o ostacoli al libero deflusso delle acque e garantendo la piena funzionalità idraulica del corso d’acqua.*
- 2. Il proponente rimarrà obbligato, a propria esclusiva cura e spese, al mantenimento dell’opera in perfetto stato, e ad eseguire tutti quei lavori protettivi o aggiuntivi in alveo nell’interesse della stabilità delle opere stesse e del buon regime dei corsi d’acqua.*
- 3. Il proponente rimarrà interamente ed esclusivamente responsabile della buona riuscita delle opere e dei danni alle persone, cose o animali che eventualmente dovessero verificarsi durante la costruzione e l’esercizio delle opere stesse.*
- 4. Devono essere assicurate, anche in fase di cantiere, adeguate condizioni di sicurezza in modo che non siano creati, neppure temporaneamente, ostacoli al regolare deflusso delle acque.*
- 5. In fase di realizzazione delle opere dovranno essere predisposti i seguenti accorgimenti:*
 - la conservazione del terreno vegetale al fine della sua ricollocazione in sito;*
 - apposite cunette in terra perimetrale all’area di lavoro e stazionamento dei mezzi per convogliare le acque di corrivazione nei naturali canali di scolo esistenti.*
- 6. In fase di esercizio, la regimentazione delle acque superficiali dovrà essere regolata con:*
 - cunette perimetrali alle piazzole;*
 - manutenzione programmata di pulizia delle cunette e pulizia delle piazzole.*
- 7. Si raccomanda in ogni caso di evitare, in fase di realizzazione delle opere, ogni possibile sversamento sul terreno di sostanze inquinanti di qualsiasi natura e di garantire la protezione dalla falda acquifera da eventuali contaminazioni.*
- 8. Nelle aree di cantiere deputate all’assistenza e manutenzione dei macchinari deve essere predisposto ogni idoneo accorgimento atto a scongiurare la diffusione sul suolo di sostanze inquinanti a seguito di sversamenti accidentali.*
- 9. Nelle aree di cantiere, il trattamento dei reflui civili, ove gli stessi non siano diversamente collettati/conferiti, dovrà essere conforme al Regolamento Regionale n.26/2011 come modificato ed integrato dal R.R. n.7/2016.*
- 10. Questo Ente si ritiene sollevato da qualsivoglia responsabilità connessa a danneggiamenti e/o disservizi che dovessero occorrere, anche accidentalmente, a seguito di potenziali fenomeni di allagamento nell’area di intervento.*
- 11. Dev’essere elaborato idoneo piano di azioni volte ad assicurare la funzionalità delle opere nel tempo.*
- 12. Devono essere adottati tutti i provvedimenti per la tutela dell’incolumità pubblica e privata.*
- 13. Devono essere rispettate le norme del R.D. 25.7.1904 nr. 523, nonché tutte le norme e le prescrizioni legislative concernenti il buon regime delle acque pubbliche.*
- 14. Dev’essere acquisita apposita concessione per gli attraversamenti delle aree del Demanio Idrico del Consorzio di Bonifica di Capitanata o del Consorzio di Bonifica del Gargano ai sensi della L.R. n. 4 del 13/03/2012 e del Regolamento Regionale n.17 del 1/08/2013.*
- 15. Dev’essere acquisito il parere di compatibilità al PAI dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale.*

CONSIDERATO CHE, con riferimento alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità si evidenzia quanto segue:

- questa Sezione, con la nota prot. n. 294189 del 03/06/2025, invitava la Regione Puglia – Servizio

Gestione Opere Pubbliche, a voler fornire il proprio contributo istruttorio al fine di consentire alla scrivente Sezione di poter provvedere alle incombenze inerenti la *“Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità”* ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. n. 327/2001 e ss. mm. ii., dell’art. 10 L.R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell’art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod. testi vigenti;

- il Servizio Gestione Opere Pubbliche riscontrava, con nota acquisita prot. n. 0317271 del 12/06/2025, in cui rammentava il contenuto della circolare prot. n. 20742 del 16/11/2023, comunicando di attenersi a *“Indirizzi tecnici per la predisposizione della documentazione espropriativa e iter procedurale”*;
- Questa Sezione provvedeva a trasmettere propria nota di *“Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alla ditta catastale in indirizzo proprietaria dei terreni interessati ai fini dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità”* via raccomandate A/R prott. nn. 0306997, 0307008, 0307020, 0307032, 0307041, 0307052 e con pec prott. nn. 0306488, 0306511, 0306528, 0306612, 0306650, 0306665, 0306682, 0306711, 0306734, 0306751, 0306767, 0306781, 0306807, 0306823, 0306832, 0306847, 0306862, 0306876, 0306897, 0306920, 0306938, 0306954 del 09/06/2025.
- Alla luce di quanto su riportato, fatta salva la possibilità di *“formulare osservazioni al Responsabile del Procedimento, nel termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione o dalla pubblicazione dell’avviso”* di esproprio ai sensi dell’art 16, comma 10 del DPR n. 327/2001, la scrivente Sezione ha raccolto tutte le osservazioni pervenute in merito agli avvisi di cui alle succitate note e le ha trasmesse al Proponente nelle date 17/06/2025 e 18/06/2025 e ne ha raccolto i riscontri come già riferito sopra, in narrativa.

Con riferimento alle opere di connessione (cod. id. 07019070), la società Terna S.p.A, con nota prot. P20140002569 del 20/02/2014, benestariava il progetto di alla richiesta di modifica di connessione di Rete come da preventivo Terna avente prot P20120005948 del 24/10/2012, :

- in data 10/09/2012 la società ERP S.r.l. ha presentato richiesta di connessione a Terna per un impianto eolico da 42 MW nel Comune di Ascoli Satriano (FG);
- in data in data 24/10/2012 con lettera prot. P20120005948, Terna ha comunicato la Soluzione Tecnica Minima Generale la quale che *“prevede il collegamento dell’impianto di generazione in antenna a 150 kV su un futuro stallo 150 kV della Stazione Elettrica (SE) di Smistamento a 150 kV della RTN denominata “Camerelle”*”
- in data 06/12/2012 la società ERP S.r.l. ha accettato la STMG suddetta;
- in data 20/02/2014 con lettera prot. P20140002569 Terna ha comunicato il parere di rispondenza del progetto delle opere RTN ai requisiti di cui al Codice di Rete.

CONSIDERATO CHE, con riferimento alle misure di compensazione territoriale ed ambientale a norma del DM 10/09/2010, Allegato 2 e della L.R. n. 28/2022:

- con nota prot. n. 0012861 del 11/10/2024 acquisita al prot. n. 0500294/2024 in data 14/10/2024 della Sezione scrivente, il Comune di Ascoli Satriano (Fg) dichiarava che *“la società proponente in data 16/09/2024 con nota protocollo 11577 ha trasmesso all’Amministrazione Comunale proposta di convenzione per le misure compensative”*.
- Con nota prot. n. 0185617/2025 del 08/04/2025, di trasmissione del verbale della Conferenza di Servizi tenutasi il 20/02/2025, questa Sezione precisava *“Si resta tuttavia in attesa da parte del Comune di Ascoli Satriano (FG) della formalizzazione delle proposte di misure di compensazione, avendo a mente che il territorio può beneficiare della misura di compensazione massima prevista dal DM 10/09/2010, in considerazione dell’elevata concentrazione territoriale di impianti a fonti rinnovabili nell’area vasta”*;In data 11 novembre 2025, con Deliberazione di giunta comunale n.139, veniva approvato dall’amministrazione comunale lo schema di convenzione, demandando al contempo al Responsabile dell’UTC – V Settore - la sottoscrizione della suddetta Convenzione;

- La convenzione resta vincolante ai fini dell'efficacia dell'atto autorizzativo anche nelle more della sua sottoscrizione, in ordine ai contenuti già concordati tra le parti e agli atti dell'iter autorizzativo;
- **CONSIDERATO CHE** la Società, con nota acquisita agli atti dell'ufficio al Prot.N.0548691/2025 dell'08/10/2025 e al Prot.N.0580554/2025 del 17/10/2025, ha comunicato di aver depositato sul portale telematico Sistema Puglia:
- il progetto definitivo, adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi e riportante su tutti i frontespizi degli elaborati prodotti la dizione "adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi";
- un'asseverazione, resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, circa la conformità del progetto definitivo di cui al punto precedente a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo e a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso;
- una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il legale rappresentante della società si è impegnato a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti;
- un'asseverazione, resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il progettista ha attestato la ricadenza dell'impianto in aree distanti più di 1 Km dall'area edificabile dei centri abitati, così come prevista dal vigente PRG;
- una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale il tecnico abilitato, ha attestato che in nessuna area dell'impianto vi è la presenza di ulivi dichiarati "monumentali" ai sensi della L.R. 14/2007;
- un'asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il tecnico abilitato ha attestato la non ricadenza dell'impianto in aree agricole interessate da produzioni agricole presenti che danno origine ai prodotti con riconoscimento I.G.P.; I.G.T.; D.O.C. e D.O.P;
- dichiarazione sostitutiva di notorietà relativa all'assenza delle cause ostative previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 con l'indicazione dei familiari conviventi resa da tutti i soggetti previsti dall'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 (Legale rappresentante, amministratori, soci, sindaci effettivi e supplenti);
- documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzione di amministrazioni, direzione e controllo e al capitale sociale, con l'espresso impegno a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

La Società, inoltre:

- ha ottemperato a quanto previsto dalla D.G.R. 19 dicembre 2022, n. 1901, relativo agli oneri per monitoraggio mediante versamento a favore della Regione Puglia, Dipartimento Sviluppo Economico - Sezione Transizione Energetica, e per l'accertamento della regolare esecuzione delle opere";
- ha depositato quietanza del versamento F24 di tipo ordinario; Sezione Erario, Codice tributo 1552, per i diritti di registrazione dell'Atto Unilaterale d'obbligo digitale al momento della sottoscrizione dello stesso;
- ha preso atto dei contenuti della nota Prot.N.0501318/2025 del 17/09/2025 con cui questa Sezione Transizione Energetica – Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili ha comunicato, nella persona del Responsabile del Procedimento, di **poter concludere favorevolmente la fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003**, con tutte le prescrizioni sopra elencate e a ogni altra indicazione e condizione fornita con i pareri in atti, che sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione di Autorizzazione Unica, per la costruzione ed esercizio dell'impianto in oggetto, richiamata in particolare la legge regionale 7 novembre 2022, n. 28 "*Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica*", per la quale si richiedeva evidenza dell'impegno a fornire compensazioni a favore delle amministrazioni comunali interessate dall'intervento;

- in data 03/11/2025 ha sottoscritto, nei confronti della Regione Puglia, l'Atto unilaterale d'obbligo ai sensi della Delibera di G.R. n. 3029 del 30/12/2010; si riferisce che il Servizio Contratti e Programmazione Acquisiti con nota Prot.N.0617650/2025 03/11/2025 trasmetteva l'Atto Unilaterale d'Obbligo acquisito al repertorio n. 026985 del 11/11/2025;
- il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto allorquando controfirmato, in modalità digitale, dalla Sezione Transizione Energetica - Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili;
- ai fini dell'applicazione della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 ed in particolare con riferimento agli artt. 67, comma 5, e 84, comma 2, la Sezione ha acquisito:
 - Documentazione antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 159/11 prodotta dai soggetti indicati dall'art. n. 85 del medesimo decreto;
 - Copia di visura camerale storica della società di data non anteriore a 6 mesi;
 - Comunicazione di informativa antimafia PR_AVUTG_Ingresso_0098297_20251028, fatto salvo che il presente provvedimento comprende la clausola di salvaguardia di cui all'art. 92 c. 3 del D.Lgs. 159/2011, per cui la determinazione è rilasciata sotto condizione di decadenza in caso di sopravvenuta positività dell'informativa antimafia.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO

Risultano soddisfatti i presupposti per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. 387/2003 e ss.mm.ii, con tutte le prescrizioni e condizioni richiamate in narrativa, per la costruzione e l'esercizio di:

- un impianto eolico da realizzarsi nel Comune di Ascoli Satriano (FG), costituito da 5 aerogeneratori per una potenza nominale complessiva prevista pari a 21,3 MWp, nonché delle opere e infrastrutture connesse ricadenti nel Comune di Ascoli Satriano (FG) località San Mercurio, posizionato secondo le coordinate riportate nella tabella che segue:

COORDINATE WGS 84 - UTM 33 N		
WTG	E	N
Gn5	547244	4557830
Gn6	547751	4557883
Gn10	548117	4557041
Gn12	546473	4556532
Gn16	547897	4556702

(fonte: elaborato "01_ERP-CIV-REL-001_05-Relazione tecnica.pdf" nella sezione "Allegati CS" del portale regionale Sistema Puglia)

- di un cavidotto interrato in MT di collegamento tra gli aerogeneratori e alla sottostazione elettrica 30/150 kV;
- di uno stallo e relative sbarre all'interno della stazione elettrica di trasformazione 30/150kV condivisa con altri produttori;
- delle opere ed infrastrutture strettamente connesse e funzionali alle precedenti e riferite in progetto. (Codice Tracciabilità Gestore di Rete: 07019070).

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, allorquando non veritiere.

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato condotto nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

Il sottoscritto attesta, altresì, che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

Il Funzionario Istruttore
Arch. Adriano Maldera

**VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs. 196/03,
come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 -**

Garanzie alla riservatezza

“La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati”.

Valutazione di Impatto di genere: NEUTRO.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.:

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, a carico del Bilancio Regionale in quanto trattasi di procedura di autorizzazione riveniente dall’art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003, rilasciata *ex lege* su istanza di parte.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

VISTI E RICHIAMATI:

- gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;
- l’art. 32 della L. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
- le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;
- l’art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.;
- la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 31;
- la Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 e ss.mm.ii., “Regolazione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”;
- la D.G.R. n. 2084 del 28/09/2010 (Burp n. 159 del 19/10/2010): *buone pratiche per la produzione di paesaggio: Approvazione schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Puglia, Enti Locali e Società proponenti impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile.*
- la D.G.R. 3029 del 30 dicembre 2010, approvazione della Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica;
- il R.R. n. 24 del 30/12/2010 così come modificato dalla delibera di G.R. n. 2512 del 27/11/2012 nel cui ambito d’applicazione rientra l’istanza in oggetto.

- la D.D. del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo 3 gennaio 2011, n. 1: *“Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003 - DGR n. 3029 del 30.12.2010 - Approvazione delle “Istruzioni tecniche per la informatizzazione della documentazione a corredo dell’Autorizzazione Unica” e delle “Linee Guida Procedura Telematica”.*
- il Regolamento UE n. 679/2016 relativo alla *“protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”* e che abroga la direttiva 95/46/CE (Reg. generale sulla protezione dei dati);
- la D.G.R. 07.12.2020 n. 1974 con cui è stato approvato l’Atto di Alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta Regionale del nuovo Modello organizzativo denominato *“modello ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA 2.0”*;
- il D.P.G.R. 22/01/2021 n. 22 *“Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”*;
- il D.P.G.R. 10/02/2021 n. 45 con cui sono state apportate integrazioni e modifiche al modello organizzativo *“MAIA 2.0”*;
- la D.G.R. 22/07/2021 n. 1204 *“D.G.R. 1974/2020 ‘Approvazione Atto di Alta Organizzazione MAIA 2.0’. Ulteriori integrazioni e modifiche – D.G.R. n.1409/2019 ‘Approvazione del Programma Triennale di rotazione ordinaria del personale’. Aggiornamento Allegato B)”*;
- la D.G.R. 28/07/2021 n. 1289 *“Applicazione art. 8 comma 4 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n. 22. Attuazione modello MAIA 2.0 – Funzioni delle Sezioni di Dipartimento”*;
- la D.G.R. 30/09/2021 n. 1576 *“Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’art.2, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio, n. 22”*;
- la L.R. 11/2001 applicabile *ratione temporis*, oggi sostituita da L.R. 26 del 7.11.2022, sui procedimenti autorizzativi ambientali a norma del Codice dell’Ambiente;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 28 settembre 2010, n. 2084 *“buone pratiche per la produzione di paesaggio: Approvazione schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Puglia, Enti Locali e Società proponenti impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile”*;
- la DGR del 19 dicembre 2022, n. 1901 *“Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d’Obbligo”*;
- la L.R. 28/2022 e s.m.i *“Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica”*, per cui possono essere previste misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale a carico dei proponenti, dei produttori, dei vettori e dei gestori di impianti e infrastrutture energetiche sul territorio pugliese;
- la D.G.R. del 3/7/2023, n. 938 recante *“D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati”*;
- la DGR 17 luglio 2023, n. 997 *“Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia”*;
- il DL 63/2024, convertito in Legge 12 luglio 2024 n. 101, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale; le limitazioni riferite all’installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra (rif. art.5) non si applicano ai progetti per i quali sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all’ottenimento dei titoli per la costruzione e l’esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi;
- la D.G.R. 26 settembre 2024, n. 1295 *“Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale”*;
- il D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190 *“Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118”*; non applicabile *ratione temporis* al procedimento di che trattasi, al quale continua ad applicarsi la disciplina previgente, in particolare il D lgs 387/2003 e ss.mm.ii.;

VERIFICATO CHE:

sussistono le condizioni di cui all'art. 12 c. 3 del D.Lgs. 387/2003 poiché, in particolare:

- con riferimento alla **compatibilità ambientale**, con **Determinazione Dirigenziale n. 104 del 15/03/2024, ID VIA n. 127** della Regione Puglia, Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana, Sezione Autorizzazioni Ambientali. Notifica della, esprimeva il giudizio positivo di compatibilità ambientale relativo *“al parco eolico costituito da n. 5 aerogeneratori, per una potenza complessiva di 19,25 MW proposto dalla società Energie Rinnovabili Pugliesi S.r.l., in conformità al parere reso dalla Commissione regionale per la VIA nella seduta del 07.03.2024, prot. n. 122877 del 08.03.2024”*;
- in merito all'autorizzazione Paesaggistica, **Il Dipartimento Ambiente, Paesaggio E Qualità Urbana, Sezione Tutela E Valorizzazione Del Paesaggio Della Regione Puglia**, con nota **prot. n. 0617797/2025 del 12/12/2024**, esprimeva il proprio PARERE POSITIVO con PRESCRIZIONI, al progetto.
- la comunicazione, prot. n. 0501318/2025 del 17/09/2025, con la quale questa Sezione Transizione Energetica ha comunicato, nella persona del Responsabile del Procedimento, di **poter concludere favorevolmente la fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003**, con tutte le prescrizioni in atti da ritenersi parte integrante e sostanziale, per la costruzione ed esercizio dell'impianto in oggetto.

DATO ATTO CHE:

- con D.G.R. 1944 del 21/12/2023 è stato individuato l'ing. Francesco Corvace quale Dirigente della Sezione Transizione Energetica nella quale è incardinato il procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica, per il quale riveste ruolo di Responsabile del Procedimento ex Legge 241/90 e ss.mm.ii.;
- in capo al Responsabile del presente atto e agli altri estensori firmatari non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art.6-bis della Legge n.241/1990 e dell'art.1, comma 9, lettera e) della Legge 190/2012;

VISTO l'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto dalla **ERP S.r.l.** in data 03/11/2025;

FATTI SALVI gli obblighi in capo alla Società Proponente e, specificamente:

- ai sensi dell'art. 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, **“Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo”**, la Società **ERP S.r.l.** deve presentare all'Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica, **almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori** per la realizzazione dell'opera, il Piano di Utilizzo in conformità all'Allegato 5 dello stesso decreto, nonché il piano di gestione dei rifiuti;
- provvedere alle misure di compensazione territoriale ed ambientale a norma del DM 10/09/2010, Allegato 2 e della L.R. n. 28/2022 come richiamato negli atti istruttori ;

Precisato che

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, allorquando non veritiere.

DETERMINA

ART. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nella nota Prot.N.0501318/2025 del 17/09/2025 con la quale la Sezione Transizione Energetica nella persona del Responsabile del Procedimento, attesi gli esiti istruttori curati dal Servizio Energia e fonti alternative e rinnovabili, comunicava la conclusione della fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003, per la costruzione e l'esercizio dell'impianto in oggetto.

ART. 2)

Di provvedere al rilascio, alla Energie Rinnovabili Pugliesi S.R.L. in abbreviazione ERP S.R.L., con sede legale a C.da Cupa Morte, 42, Ariano Irpino (AV) P.IVA 02533400640, dell'Autorizzazione Unica, di cui ai commi 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29/12/2003 e s.m.i., della D.G.R. n. 35 del 23/01/2007, della D.G.R. 3029 del 28/12/2010 e della L.R. n. 25 del 25/09/2012 e s.m.i., per la costruzione ed esercizio di:

- un impianto eolico composto da 5 aerogeneratori, della potenza unitaria di 4,26 MW, per una potenza complessiva di 21,3 MW, nel Comune di Ascoli Satriano (Fg) posizionato secondo le coordinate riportate nella tabella che segue:

COORDINATE WGS 84 - UTM 33 N		
WTG	E	N
Gn5	547244	4557830
Gn6	547751	4557883
Gn10	548117	4557041
Gn12	546473	4556532
Gn16	547897	4556702

(fonte: elaborato "01_ERP-CIV-REL-001_05-Relazione tecnica.pdf" nella sezione "Allegati CS" del portale regionale Sistema Puglia)

- di un cavidotto interrato in MT di collegamento tra gli aerogeneratori e alla sottostazione elettrica 30/150 kV;
- di uno stallo e relative sbarre all'interno della stazione elettrica di trasformazione 30/150kV condivisa con altri produttori;
- delle opere ed infrastrutture strettamente connesse e funzionali alle precedenti e riferite in progetto. (Codice Tracciabilità Gestore di Rete: 07019070);

ART. 3)

La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge n. 241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell'art. 14 quater, comma 1 e seguenti della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza convocata nell'ambito del presente procedimento.

Tra le condizioni che vincolano l'efficacia del presente atto rientrano a pieno titolo le misure di compensazione ambientale e territoriale a favore dei Comuni territorialmente interessati, a norma dell'Allegato 2 del DM 10/09/2010, richiamate in atti del procedimento e nella narrativa del presente provvedimento, stabilite in Conferenza di Servizi decisoria e tali da consentire, qualora non già formalizzate e stipulate direttamente con le amministrazioni beneficiarie, la sottoscrizione del Protocollo di Intesa come da D.G.R. n. 2084 del 28/09/2010 (BURP n. 159 del 19/10/2010), alla cui stipula è delegato dalla Giunta regionale il Dirigente al Servizio Assetto del Territorio, oggi Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia. Anche nelle more della sottoscrizione con le amministrazioni beneficiarie, restano valide e vincolanti ai fini dell'efficacia e della validità del presente atto.

ART. 4)

La **ERP S.r.l.** nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale

rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti, nonché di tutte le condizioni e prescrizioni progettuali resesi necessarie, nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita *"Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati"*.

La verifica di ottemperanza e il controllo alle succitate prescrizioni e alle altre contenute nel presente provvedimento competono, se non diversamente ed esplicitamente disposto, alle stesse amministrazioni che le hanno disposte, nonché a tutte le autorità che ne abbiano titolo.

ART. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata massima di anni venti, dalla data di entrata in esercizio, per le opere a carico della Società;
- durata illimitata, per l'esercizio delle opere a carico del Gestore della Rete.

Laddove le opere elettriche siano realizzate dal gestore di Rete, l'inizio e la durata dei relativi lavori decorreranno dal rilascio dell'atto di voltura a favore dello stesso.

Inoltre, con riguardo all'esercizio, si specifica che, viste anche le determinazioni del Dirigente della Sezione già Infrastrutture Energetiche e digitali n. 49 del 24/10/2016 e n. 71 del 30/11/2016), il presente titolo può coprire su richiesta tutto il periodo di incentivazione dell'energia prodotta da parte del GSE, ove applicabile e attivata a norma di legge, fino a 20 anni a partire dall'entrata in esercizio commerciale dell'impianto, purché quest'ultima intervenga entro e non oltre 18 mesi dalla data di fine dei lavori.

In assenza di evidenza all'autorità competente regionale della data di entrata in esercizio commerciale ai fini dell'applicazione del periodo precedente, resta l'accezione generale di esercizio dell'impianto ai fini del campo di applicazione del presente titolo autorizzativo.

Pertanto, il proponente è tenuto a comunicare a questo Servizio regionale, l'entrata in esercizio commerciale dell'impianto nei termini suddetti ai fini dell'automatica estensione della durata del titolo autorizzativo *ut supra*.

ART. 6)

Di dichiarare la pubblica utilità delle opere di realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo eolico, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso e di apporre il vincolo preordinato all'esproprio, laddove si renda necessario, ai sensi degli artt. 12, 16 e 17 del D.P.R. 327 del 08/06/2001 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

ART. 7

Di stabilire che ai sensi dell'art. 14-quater comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. *"i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza"*, effettuata dalla Sezione Transizione Energetica con la nota prot. n. 67403 del 07/02/2025.

ART. 8)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012 e s.m.i., entro 180 (centottanta) giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori, dovrà depositare presso la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la

- costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori ovvero contratto di aggiudicazione di appalto con indicazione del termine iniziale e finale dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e dalla D.G.R. n. 1901 del 19/12/2022 *"Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.ii. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo"*;
- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della dismissione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, rilasciata a favore del Comune, di importo pari alla stima dei costi di dismissione dell'impianto e di ripristino dello stato dei luoghi, tenendo conto della quantificazione determinata in sede di conferenza di servizi come da piano di dismissione riversato in atti del procedimento e come disposto dall'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dalla L.R. 25/2012. Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dell'autorizzazione e l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina **la decadenza di diritto dell'autorizzazione** e l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10/09/2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – ora Dipartimento Sviluppo Economico, Sezione Transizione Energetica, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

ART. 9)

Il termine di inizio dei lavori, per effetto dell'art. 7-bis del D.L. n. 50/2022, convertito nella Legge n. 91/2022, è di mesi 36 (trentasei) dal rilascio della autorizzazione unica; quello per l'ultimazione dei lavori è di anni tre dall'inizio dei lavori conformemente all'art.15, c.2 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii.; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di Autorizzazione Unica. Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi. Il collaudo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207. La fideiussione rilasciata a garanzia della realizzazione non può essere svincolata prima di trenta giorni dal deposito del certificato ad esso relativo.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto e il ripristino dello stato dei luoghi ex ante:

- a) mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- b) mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- c) mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'atto unilaterale d'obbligo sottoscritto;
- d) il mancato rispetto dell'esecuzione delle eventuali misure compensative, nei termini riferiti nella Conferenza di Servizi e nel quadro progettuale ove ivi indicate;
- e) esito sfavorevole del collaudo statico dei lavori e delle opere a tal fine collaudabili;
- f) emissione di provvedimenti interdittivi o aventi comunque l'effetto di limitare la capacità giuridica della società destinataria.

ART. 10)

La presente Determinazione è rilasciata sotto espressa clausola risolutiva per cui, in caso di non positiva acquisizione della documentazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011, o di perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi in capo al proponente accertati nel corso del procedimento, la Sezione Transizione Energetica provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

ART. 11)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere in oggetto compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012. Per le medesime finalità la società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dalla Sezione Transizione Energetica.

La Regione Puglia Sezione Transizione Energetica si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

ART. 12)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree dell'impianto non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica

su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5, comma 18, della L.R. 25/2012;

- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;
- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'espresso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

ART. 13)

La Sezione Transizione Energetica - Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e al Comune interessato.

ART. 14)

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione nella Sezione Trasparenza del sito istituzionale della Regione Puglia.

ART. 15)

Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, composto da n. xxxx facciate:

- rientra nelle funzioni dirigenziali;
- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato:

all'Albo Telematico, ovvero

- nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti" e "Provvedimenti

- dirigenti amministrativi” del sito ufficiale della regione Puglia: www.regione.puglia.it,
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
 - sarà trasmesso:
 - alla Segreteria della Giunta Regionale;
 - alla Direzione amministrativa del Gabinetto del Presidente;
 - alla Segreteria Generale della Presidenza – Sezione Raccordo al Sistema Regionale – Servizio Contratti e Programmazione Acquisti, Ufficiale Rogante
 - sarà trasmesso, per gli adempimenti consequenziali, ivi compreso il controllo di ottemperanza delle prescrizioni qualora disposte:
 - al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e all’attenzione del CT VIA e della CT PNRR - PNIEC;
 - al Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia;
 - al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), Div. VII - Ispettorato Territoriale Puglia Basilicata e Molise;
 - al Ministero dell’Interno – Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Foggia;
 - al Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture- Sezione Opere pubbliche e infrastrutture della Regione Puglia:
 - Servizio Gestione Opere Pubbliche;
 - Servizio Autorità Idraulica;
 - Servizio Amministrazione Beni del demanio armentizio, ONC e Riforma fondiaria;
 - Sezione Risorse idriche;
 - al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana della Regione Puglia:
 - Sezione Autorizzazioni Ambientali;
 - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio;
 - Servizio Usi civici
 - al Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale - Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali - Servizio Territoriale di Foggia.
 - alla Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale;
 - alla Provincia di Foggia;
 - al Comune di Ascoli Satriano (FG)
 - all’ENAC;
 - a SNAM Rete Gas S.p.A.;
 - al GSE S.p.A.;
 - a Terna S.p.A.;
 - a Innovapuglia S.p.A.;
 - ad ARPA Puglia;
 - ad ANAS S.p.A.
 - ad Autostrade per l’Italia S.p.A.,
 - alla **ERP S.r.l.** per il tramite di p.e.c., in qualità di destinataria diretta del provvedimento.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Come Proposta: Codice Cifra 159/DIR/2025/00326

Sottoscrittori Proposta:

- Istruttore Proposta e Responsabile Pubblicazione
Adriano Maldera

Firmato digitalmente da:

Istruttore Proposta e Responsabile Pubblicazione
Adriano Maldera

Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica
Francesco Corvace